

<b>IMPRESA LOCATARIA:</b> COM.I.L. Coop. Soc. ONLUS Piazza Scalelle, 8 – 50034 Marradi (FI) P. IVA: 04577900485 C.F.: 04577900485	<b>IMPRESA LOCATRICE:</b> UNIPOLRENTAL S.p.A. Via G.B. Vico, 10 - 42124 Reggio Emilia P.IVA 03740811207 iscritta all'albo Autotrasportatori di cose per conto Terzi della Provincia di Reggio Emilia al n. RE/4525877/W, posizione meccanografica E3KSCQ ed iscrizione al REN n. M0135472 del 18/11/2019
---	--

Pagina 1 di 2

## CONTRATTO DI LOCAZIONE AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Rif. al Contratto Quadro/Contratto Generale di Locazione Nr. 60119\_2024 del 12/07/2024

Proposta d'Ordine nr. DOS-607032\_Q-1125164

**"Allegato 2 – Contratto Quadro"**

Con la presente scrittura privata, tra:

**UnipolRental S.p.A.**, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia con numero di iscrizione e C.F. 01610670356, P.IVA di gruppo 03740811207, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. B. Vico, 10/C, di qui in avanti denominata anche "UnipolRental" (**Locatore**);

e

**COM.I.L. Coop. Soc. ONLUS**, rappresentata da Filipponi Angelo autorizzato alla firma del presente contratto nella sua qualità di rappresentante legale della società con sede legale in Marradi (FI), Piazza Scalelle, 8 (**Locatario**);

Quando richiamate congiuntamente "Parti"

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### 1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la regolazione tra le parti del servizio, a titolo oneroso, di noleggio full service del seguente Veicolo:

<b>Tipo immatricolazione</b>	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE – USO TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.
<b>Marca / Tipo Autotelaio</b>	IVECO DAILY 35C14 - M.T.T. 35 Q.LI - GUIDA SINISTRA - CAMBIO MANUALE - PASSO MM. 3.450 - A/C MAN
<b>Marca / Tipo allestimento</b>	SPONDA CARICATRICE ELETTRIDRAULICA DHOLLANDIA P.TA KG 750
<b>Targa</b>	GM408GJ
<b>Contratto N.</b>	1283598 del 12/07/2024

Il veicolo di cui al presente contratto di noleggio, viene messo a disposizione, senza conducente, esclusivamente della suddetta impresa locataria per tutta la durata del contratto stesso.

Tale veicolo deve essere guidato esclusivamente da personale alle dipendenze dell'impresa locataria, provvisto di idonea patente di guida.

Il noleggio del veicolo avrà una durata di mesi 60 per ogni veicolo, con inizio il giorno 24/07/2024 e termine il giorno 23/07/2029.

#### 2. IMPORTO DEL CANONE

L'importo del canone mensile per ogni veicolo sarà pari a € 1.150,00 (Millecentocinquanta/00) oltre IVA di legge, per tutto il periodo di noleggio.

<p>IMPRESA LOCATARIA:  COM.I.L. Coop. Soc. ONLUS  Piazza Scalelle, 8 – 50034 Marradi (FI)  P. IVA: 04577900485  C.F.: 04577900485</p>	<p>IMPRESA LOCATRICE:  UNIPOLRENTAL S.p.A.  Via G.B. Vico, 10 - 42124 Reggio Emilia  P.IVA 03740811207  iscritta all'albo Autotrasportatori di cose per conto Terzi  della Provincia di Reggio Emilia al n. RE/4525877/W,  posizione meccanografica E3KSCQ ed iscrizione al REN n.  M0135472 del 18/11/2019</p> <p style="text-align: right;">Pagina 2 di 2</p>
---	---

**3. CONTRATTO QUADRO DI RIFERIMENTO**

Per ogni altra condizione, fanno esclusivamente fede il Contratto Quadro/Contratto Generale di Locazione e la Proposta d'Ordine summenzionate.

Reggio Emilia, 22/07/2024

**UnipolRental S.p.A.**  
**UnipolRental**  
MOBILITÀ A LIVELLO TERRESTRE  
Via G. B. Vico n. 10/C  
42124 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522940610  
P.I.: 03740811207 C.F.: 01610670350

**COM.I.L.**  
**COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**  
P.zza Scalelle, 8 Per accettazione  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 04577900485

  
\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma del legale rappresentante)



# CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE

**UnipolRental**  
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

## CONTRATTO GENERALE DI LOCAZIONE VEICOLI N° 60119\_2024 DEL 12/07/2024

### DATI ANAGRAFICI CLIENTE

Denominazione sociale: **COM.I.L. Coop. Soc. ONLUS**

C.F. e iscrizione al RI n. 04577900485, P.IVA 04577900485

Sede legale in Marradi (Firenze), Piazza Scalelle, 8, CAP 50034

In persona del/della sig/sig.ra che dichiara di essere il legale rappresentante o procuratore/procuratrice speciale munito/a dei necessari poteri in forza di procura ad negotia

(il "Cliente")

E

Denominazione sociale: **UnipolRental S.p.A.**

C.F. e iscrizione al RI di Reggio Emilia n. 01610670356, P.IVA 03740811207

Sede legale in Via G.B. Vico, 10/C , Reggio Emilia


In persona di Massimo Roserba, nato a Pescara, il 10/05/1968, CF RSRMSM68E10G482C, domiciliato per la carica presso la sede della Società nella sua qualità di Amministratore Delegato e, in quanto tale, legale rappresentante di UnipolRental S.p.A., munito di specifici poteri come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2024, nel prosieguo denominata anche "Unipol Rental"

("UnipolRental")

(il Cliente e UnipolRental di seguito anche indicati ciascuno come una "Parte" e, congiuntamente, come le "Parti").

Le Parti stipulano il contratto quadro di locazione veicoli n° 60119\_2024 del 12/07/2024 (il "Contratto"), strutturato come segue:

**COM. I. L.**  
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
P.zza Scalelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5



**PREAMBOLO**

- Articolo 1) Premessa
- Articolo 2) Definizioni
- Articolo 3) Allegati
- Articolo 4) Convenzioni interpretative

**OGGETTO CONTRATTUALE**

- Articolo 5) Oggetto
- Articolo 6) Schede d'Ordine


**DURATA CONTRATTUALE**

- Articolo 7) Durata del Contratto
- Articolo 8) Durata del Singolo Contratto di Locazione

**SERVIZI**

- Articolo 9) Servizi
  - 9.1 Servizi tecnici di manutenzione/riparazione
    - 9.1.1 Manutenzione ordinaria
    - 9.1.2 Sostituzione pneumatici
    - 9.1.3 Manutenzione straordinaria
    - 9.1.4 Riparazione conseguente a sinistro
    - 9.1.5 Revisioni e controlli emissioni inquinanti
    - 9.1.6. Norme generali per i Servizi tecnici di manutenzione/riparazione
  - 9.2 Servizi di Assistenza
    - 9.2.1 Consegna e riconsegna del Veicolo
    - 9.2.2 Veicolo in Anticipo
    - 9.2.3 Veicolo Sostitutivo
    - 9.2.4 Soccorso e recupero
    - 9.2.5 Consulenza e assistenza
    - 9.2.6 Roomy car
  - 9.3 Servizi Assicurativi e Quote a carico del Cliente
    - 9.3.1 Polizza R.C.A.
    - 9.3.2 Consulenza e assistenza - Gestione sinistri
    - 9.3.3 Massimo esborso del Cliente per danni subiti da Unipol Rental a seguito di incendio e furto del Veicolo
    - 9.3.4 Tutela legale
    - 9.3.5 Massimo esborso del Cliente a seguito di danni materiali e diretti subiti dal Veicolo connessi alla circolazione
    - 9.3.6 Altre coperture richieste dal Cliente nel proprio interesse
    - 9.3.7 Istruttoria e gestione sinistri
    - 9.3.8 Norme Generali sui Servizi assicurativi e sull' applicabilità del Massimo esborso del Cliente
  - 9.4 Servizi amministrativi
    - 9.4.1 Tassa di proprietà
    - 9.4.2 Autorizzazioni alla circolazione e alla guida del Veicolo
    - 9.4.3 Servizio carburante
    - 9.4.4 Multe
    - 9.4.5 Veicoli circolanti all'estero e in Unione Europea
    - 9.4.6 Fatturazione
    - 9.4.7 Servizio Carta RFID - *Energy card* (valido solo per veicoli elettrificati)
  - 9.5 Servizi *Policy*
  - 9.6 Installazione geolocalizzatori o sistemi di protezione del Veicolo
  - 9.7 Polizza assistenza impianti (valido solo per i veicoli elettrificati con attiva l'opzione wallbox)
  - 9.8 Servizio di ricarica domestica - *wallbox* (valido solo per veicoli elettrificati)

**COM. I. L.**  
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
P.zza Scalelle, 8  
60034 MARRADI (FD)  
c.f. e p.IVA 04577900485



**CORRISPETTIVI**

- Articolo 10) Corrispettivi
- Articolo 11) Validità dei Corrispettivi
- Articolo 12) Percorrenza chilometrica

**VEICOLI LOCATI**

- Articolo 13) Proprietà
- Articolo 14) Geolocalizzazione
- Articolo 15) Obblighi del Cliente relativi ai Veicoli locati
  - 15.1 Obblighi del Cliente in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro
- Articolo 16) Conducenti terzi autorizzati

**CESSAZIONE ANTICIPATA E RECESSO**

- Articolo 17) Cessazione anticipata dei Singoli Contratti di Locazione
- Articolo 18) Recesso
  - 18.1 Recesso dal Contratto
  - 18.2 Recesso dal Singolo Contratto di Locazione
- Articolo 19) Clausola risolutiva espressa
- Articolo 20) *Solve et repete*

**RESPONSABILITÀ**

- Articolo 21) Esonero da responsabilità
- Articolo 22) Forza maggiore

**MISCELLANEA**

- Articolo 23) Forma convenzionale per patti aggiuntivi o in deroga
- Articolo 24) Clausole nulle
- Articolo 25) Registrazione del Contratto
- Articolo 26) Comunicazioni
- Articolo 27) Gestione dei Reclami
- Articolo 28) Legge applicabile e foro competente


**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- Articolo 29) Trattamento Dati Personali

Sono allegati al Contratto i template dei seguenti documenti, salvo ulteriori (gli "Allegati"):

- ALLEGATO "1" - LA/LE PROPOSTA/E D'ORDINE (ovvero SCHEDA D'ORDINE);
- ALLEGATO "2" - SINGOLO CONTRATTO DI LOCAZIONE;
- ALLEGATO "3" - LA/LE DELEGA/E AL RITIRO DEL VEICOLO;
- ALLEGATO "4" - IL/ I VERBALE/I DI CONSEGNA.

**COM. I. L.**  
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
P.zza Scalelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5



## PREAMBOLO

### Articolo 1 PREMESSA

UnipolRental è il più grande *player* a capitale interamente italiano del mercato del noleggio a lungo termine e offre alla propria clientela soluzioni di mobilità e noleggio a lungo termine.

La società fa parte del gruppo Unipol (il "Gruppo"), primo gruppo assicurativo nel mercato italiano nei rami danni, e ha aumentato la sua capillarità territoriale aggiungendo ai già esistenti centri autorizzati e alle filiali a conduzione diretta su tutto il territorio nazionale, i centri e i servizi di UnipolService, UnipolAssistance, UnipolGlass e altre realtà dell'ecosistema Mobilità di Gruppo.

UnipolRental è estremamente attenta alla qualità dei propri servizi e provvede a certificarla periodicamente. In particolare, al momento la società si avvale del supporto del Sistema Gestione Qualità (Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015).

### Articolo 2 DEFINIZIONI

In aggiunta a quanto eventualmente definito in altre parti del Contratto, ai termini e alle espressioni indicati con le lettere iniziali maiuscole dovranno essere attribuiti i seguenti significati:

- "Allegati" ha il significato al termine attribuito nell'epigrafe del Contratto;
- "Articolo" indica un intero articolo del Contratto, ovvero lo specifico paragrafo di un articolo del Contratto, come di volta in volta indicato dalla relativa numerazione;
- "Codice Civile" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- "Codice della Strada" indica il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- "Codice Penale" indica il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
- "Cliente" ha il significato al termine attribuito nell'epigrafe del Contratto;
- "Contratto" ha il significato al termine attribuito nell'epigrafe del Contratto;
- "Corrispettivi" indica il compenso dovuto a UnipolRental ai sensi del Contratto per la locazione e l'erogazione dei Servizi, come indicato nel Contratto, negli "Allegati" al medesimo;
- "Corrispettivo Anticipato" indica il corrispettivo eventualmente dovuto dal Cliente in via anticipata, se previsto e nelle modalità indicate nella Scheda d'Ordine e regolato ai sensi del successivo Articolo 10 punto 4;
- "Data di Efficacia" indica la data in cui avviene

- l'ultima sottoscrizione del Contratto;
- "Gruppo" ha il significato al termine attribuito nell'Articolo 1;
- "Incaricato al Ritiro" indica il soggetto incaricato dal Cliente o dall'eventuale Utilizzatore, al ritiro e riconsegna materiale del veicolo, individuato mediante sottoscrizione di una delega nelle forme Dell'Allegato 2;
- "Legge" indica tutte le norme giuridiche in vigore, primarie e secondarie, ivi inclusi leggi, decreti, regolamenti e direttive, nonché decisioni, ordinanze, lodi, provvedimenti giudiziari, arbitrali, amministrativi, ministeriali o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante a livello locale, nazionale e sovranazionale;
- "Parti" ha il significato al termine attribuito nell'epigrafe del Contratto;
- "Periodo di Durata" indica l'arco temporale ricompreso tra la Data di Efficacia e la cessazione, per qualsiasi motivo intervenuta, del Contratto;
- "Codice della Strada" indica il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- "Proposta d'Ordine" ovvero "Scheda d'Ordine" (d'ora in avanti "Scheda d'Ordine") e ogni ulteriore "Proposta d'Ordine" o "Scheda d'Ordine" eventualmente presentata dal Cliente: indica la scheda contenente la richiesta di Veicolo in locazione che, se accettata da UnipolRental, è considerata parte integrante del Contratto (Allegato 1) ai sensi dell'Articolo 2.3. Ciascuna Scheda d'Ordine contiene chiara e precisa indicazione dei Veicoli in locazione e dei Servizi richiesti dal Cliente, nonché della durata, dei Singoli Contratti di Locazione e dei Corrispettivi;
- "Servizi" indica i servizi e le prestazioni del Contratto e che il Cliente ha richiesto in singola Scheda d'Ordine;
- "Singolo Contratto di Locazione" indica il contratto di locazione relativo a un singolo Veicolo; è regolato dal Contratto e dagli "Allegati" al medesimo;
- "UnipolRental" ha il significato al termine attribuito nell'epigrafe del Contratto;
- "Utilizzatore" sono i soggetti facoltizzati ai sensi del Contratto all'utilizzo in generale del Veicolo;
- "Veicolo" indica, a seconda del caso, motocicli, autoveicoli, veicoli commerciali, autocarri e veicoli a tre ruote, immatricolati o da immatricolare, oggetto di locazione a qualsiasi titolo, ai sensi del Contratto;
- "Veicolo in Anticipo" indica il Veicolo eventualmente messo a disposizione del Cliente nel periodo di tempo che intercorre tra l'ordine del Veicolo e la consegna dello stesso, secondo le previsioni di cui all'Articolo 9.2.2;

- "Veicolo Sostitutivo" indica il Veicolo eventualmente messo a disposizione del Cliente nei casi e alle condizioni di cui all'Articolo 9.2.3;
- "Verbale di Consegna" indica il documento di consegna del Veicolo avente le forme di cui all'Allegato 3, sottoscritto da UnipolRental e dal Cliente, dall'Utilizzatore o dall'Incaricato al Ritiro al momento della consegna del Veicolo da parte di UnipolRental e al momento della riconsegna (rientro) del Veicolo da parte del Cliente, dell'Utilizzatore o dell'Incaricato. Il Verbale di Consegna viene sottoscritto anche in caso di consegna e riconsegna del Veicolo in Anticipo e del Veicolo Sostitutivo contiene, *inter alia*, le seguenti informazioni:
  - Data, ora e luogo di consegna del Veicolo;
  - dati anagrafici del Cliente (e patente di guida se persona fisica) e, se diversi dal Cliente, dell'Utilizzatore o dell'Incaricato al Ritiro;
  - modello e targa del Veicolo;
  - la quantità di carburante presente nel Veicolo;
  - descrizione dello stato del Veicolo ed eventuali danni, dotazioni e chilometraggio percorso.

### Articolo 3 ALLEGATI

Gli Allegati, anche se sottoscritti dalle Parti in tempi successivi alla sottoscrizione del Contratto, costituiscono parte integrante, sostanziale ed essenziale del Contratto medesimo.

### Articolo 4 CONVENZIONI INTERPRETATIVE

Nel Contratto, salvo il contesto richieda diversamente:

- ai termini definiti al singolare è riconosciuto il medesimo significato anche al plurale e viceversa;
- i riferimenti a leggi, decreti e regolamenti sono considerati come riferimenti al testo di tali leggi, decreti e regolamenti tempo per tempo vigente;
- le rubriche e i titoli degli Articoli e degli Allegati sono inseriti al solo fine di agevolare la consultazione del Contratto e non possono essere utilizzati per finalità interpretative;
- il termine "giorni" va inteso come riferito a giorni solari consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a meno che non sia diversamente stabilito da puntuali previsioni del Contratto e i termini espressi in "mesi" fanno riferimento al numero di giorni solari di competenza;
- i termini e il relativo decorso devono essere interpretati ai sensi dell'articolo 2963 del Codice Civile;
- le espressioni "si obbliga a far sì che", "farà sì che", "farà quanto necessario affinché" e simili, se presenti nel Contratto, così come l'eventuale previsione di contratti da stipulare e di atti o negozi

giuridici da compiere da parte di soggetto diverso dalle Parti, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile;

- in caso di conflitto tra il contenuto del Contratto e quanto previsto dagli Allegati, a prevalere saranno le disposizioni del Contratto.

## OGGETTO CONTRATTUALE

### Articolo 5 OGGETTO

Il Contratto regola la locazione di Veicoli tra UnipolRental (in veste di locatore) e il Cliente (in veste di locatario), nonché l'erogazione dei Servizi da parte di UnipolRental a favore del Cliente.

I Veicoli e i Servizi oggetto del Contratto sono precisati nelle Schede d'Ordine.

### Articolo 6 SCHEDE D'ORDINE

Durante il Periodo di Durata, il Cliente potrà presentare a UnipolRental una o più Schede d'Ordine (Allegato 1), con indicazione dei Veicoli richiesti in locazione e dei Servizi nonché della durata dei Singoli Contratti di Locazione e dei Corrispettivi dovuti. Tali Schede d'Ordine impegneranno UnipolRental solo dopo essere state accettate per iscritto da quest'ultima con successiva comunicazione al Cliente, allorquando saranno da considerarsi a tutti gli effetti "Allegati" del Contratto.

UnipolRental non avrà alcun obbligo di accettare le Schede d'Ordine presentate dal Cliente. In ogni caso, in seguito alla presentazione di una Scheda d'Ordine, UnipolRental avrà cura di informare il Cliente dello stato della richiesta.

## DURATA CONTRATTUALE

### Articolo 7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è efficace dalla Data di Effettuazione e ha durata indeterminata, salvo il diritto delle Parti di recedervi in qualsiasi momento secondo le modalità del seguente Articolo 18.1.

In ogni caso, i Singoli Contratti di Locazione che dovessero risultare ancora in corso tra le Parti alla cessazione per qualsivoglia motivo intervenuta del Contratto continueranno a essere regolati dallo stesso fino alla loro scadenza o cessazione.

### Articolo 8 DURATA DEL SINGOLO CONTRATTO DI LOCAZIONE

Per "durata del Singolo Contratto di Locazione" si intende il periodo di durata contrattuale previsto per ogni

COM. I. L. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
Piazza Scibilelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5

singolo Veicolo locato, così come specificato nella relativa Scheda d'Ordine (Allegato 1), maggiorato del periodo di utilizzo del Veicolo in Anticipo (vedi Articolo 9.2.2), se erogato.

Il Singolo Contratto di Locazione avrà inizio a partire dalla data di consegna del Veicolo o del Veicolo in Anticipo (se espressamente previsto ed erogato) al Cliente, come risultante dal Verbale di Consegna, ovvero - in caso di mancato ritiro del Veicolo - trascorsi 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di messa a disposizione del Veicolo al Cliente, e termina al decorrere dei mesi di durata indicati nella relativa Scheda d'Ordine. I mesi di durata previsti nella Scheda d'Ordine saranno conteggiati a partire dal giorno di consegna del Veicolo definitivo.

Il Singolo Contratto di Locazione non si interromperà in alcun caso, nemmeno in ipotesi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di mancato o limitato utilizzo del Veicolo da parte del Cliente o l'indisponibilità del Veicolo derivante da sequestro o fermo giudiziario dello stesso.

Alla scadenza della durata del Singolo Contratto di Locazione o in qualsiasi altro caso di cessazione anticipata dello stesso, il Cliente ha l'obbligo di restituire a UnipolRental i Veicoli locati entro il 5° (quinto) giorno successivo a quello della scadenza. La restituzione avverrà negli orari di ufficio presso UnipolRental o altro luogo da quest'ultima comunicato al Cliente, in presenza di un perito che certificherà le condizioni dei Veicoli qualora richiesto da almeno una delle Parti.

I danni da normale usura determinati da un uso diligente e conforme dei Veicoli non saranno addebitati al Cliente, che sarà invece tenuto a rimborsare i costi di ripristino dovuti alla presenza di danni al Veicolo di tipo diverso, ed eventualmente al Veicolo in Anticipo e al Veicolo Sostitutivo, risultanti dal Verbale di Consegna e/o eventualmente accertati dalla perizia.

Qualora, alla scadenza del Singolo Contratto di Locazione, le Parti non manifestino la volontà di rientrare in possesso del Veicolo (UnipolRental) ovvero di riconsegnare lo stesso (il Cliente), il Singolo Contratto di Locazione si intenderà tacitamente prorogato per un periodo pari a 1 (un) mese, e così di seguito di mese in mese, fino alla data di effettiva riconsegna del Veicolo. Al termine di ciascun periodo di tacita proroga del Singolo Contratto di Locazione, sarà facoltà di UnipolRental richiedere la restituzione immediata del Veicolo anche in presenza di eventuali eccezioni, istanze di opposizione o contestazioni, giudiziali o meno, da parte del Cliente.

## SERVIZI

### Articolo 9 SERVIZI

I servizi sotto riportati si intendono oggetto del Contratto e saranno forniti al Cliente solo se espressamente inclusi

in una Scheda d'Ordine e/o in altri eventuali Allegati del medesimo Contratto.

### 9.1 SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE

UnipolRental mette a disposizione del Cliente la propria struttura operativa e gestionale per l'organizzazione dei Servizi tecnici di manutenzione/riparazione.

Qualora il Cliente preferisca organizzare la manutenzione/riparazione dei Veicoli a propria cura, egli dovrà comunque avvalersi della rete di centri autorizzati sul territorio che UnipolRental mette a sua disposizione identificate preventivamente ovvero comunicate, nel corso del rapporto contrattuale, da UnipolRental al Cliente. In questo caso, con una semplice richiesta preventiva alla struttura operativa e gestionale di UnipolRental, il Cliente potrà richiedere le seguenti operazioni, come descritte nei paragrafi a seguire:

- (i) manutenzione ordinaria;
- (ii) sostituzione pneumatici;
- (iii) manutenzione straordinaria;
- (iv) riparazione conseguente a sinistro;
- (v) revisione del Veicolo.

UnipolRental dichiara che la propria rete di centri autorizzati risponde ad alti *standard* di efficienza che si impegna a mantenere per l'intera durata del Contratto; tali *standard* richiedono, *inter alia*, l'utilizzo di personale qualificato e l'impiego di materiali di ricambio di primaria qualità, sempre riconosciuti dalla casa costruttrice. UnipolRental ha autorizzato e sollecita i centri autorizzati della propria rete a effettuare, al termine di ogni intervento sui Veicoli, tutti i collaudi e le prove necessarie atte a verificarne il buon esito.

Potendosi avvalere di canali preferenziali, UnipolRental si adopererà in ogni sede affinché la durata degli interventi sia il più possibile contenuta e arrechi minor disagio al Cliente.

Al termine di ciascun intervento, il Cliente potrà conoscere i dettagli delle attività svolte sui Veicoli, richiedendo all'ufficio preposto di UnipolRental una copia della scheda di lavorazione.

#### 9.1.1 Manutenzione ordinaria

Nel Contratto, per "manutenzione ordinaria" delle Parti intendono:

- (i) tagliando: interventi di manutenzione programmata dalla casa costruttrice;
- (ii) piccole manutenzioni: fornitura e sostituzione di materiali di rapido consumo e liquidi ad esclusione del AdBlue (spazzole, tergicristallo, rabbocchi di lubrificante e di altri fluidi necessari negli intervalli

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
P.zza Scalligò 6  
50054 MARRADI  
S.f. e o. IVA 04577590485



anomala, causati da comportamenti di cui sopra;  
(vi) comportamenti o interventi del Cliente e/o del conducente (i soggetti di cui al seguente Articolo 16) che abbiano reso inefficace la garanzia della casa costruttrice.

Ai fini di cui sopra, in sede di riparazioni saranno verificate le cause che hanno reso necessario l'intervento riparativo.

Il Veicolo beneficia della garanzia della casa costruttrice.

#### 9.1.4 Riparazione conseguente a sinistro

Nel Contratto, per "sinistri" le Parti intendono gli eventi dannosi nei quali fattori esterni al Veicolo producono un qualsiasi danno al Veicolo stesso.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3 e, in ogni caso, a prescindere dagli oneri a carico del Cliente, in caso di sinistro, UnipolRental valuterà la necessità di provvedere alla riparazione e al ripristino funzionale del Veicolo. In caso optasse per procedere all'intervento, UnipolRental sosterrà altresì l'onere economico per la riparazione.

Al verificarsi del sinistro, il Cliente o l'Utilizzatore dovrà rivolgersi direttamente a una delle unit operative/gestionali di UnipolRental per coordinare o prenotare l'intervento di riparazione presso le officine della rete e per l'erogazione dei Servizi aggiuntivi previsti dal Contratto.

Gli eventuali effetti personali, bagagli trasportati o accessori non installati dalla casa costruttrice presenti sul Veicolo non si considerano coperti dal Servizio in esame e, pertanto, la loro riparazione/sostituzione è da considerarsi interamente a carico del Cliente. Qualora, su richiesta del Cliente, UnipolRental vi provveda, il Cliente la autorizza fin d'ora al riaddebito nei suoi confronti dei costi sostenuti.

#### 9.1.5 Revisioni e controlli emissioni inquinanti

Nel Contratto, per "revisione" le Parti intendono l'assoggettamento del Veicolo alle prescrizioni degli articoli 80 e seguenti del Codice della Strada.

UnipolRental effettuerà il Servizio coordinando le scadenze relative ai Singoli Contratti di Locazione, relativamente agli interventi di revisione presso i centri autorizzati in accordo con le esigenze del Cliente o dell'Utilizzatore stesso, sostenendo l'onere economico che ne deriva. Qualora si rendessero necessari controlli sulle emissioni inquinanti o simili (e.g. bollini blu), e conseguenti modifiche e/o adeguamenti ovvero eventuali adeguamenti tecnici del Veicolo, questi potranno essere effettuati direttamente dal Cliente, che ne sosterrà i relativi oneri, presso i centri autorizzati UnipolRental.

UnipolRental avrà la facoltà di richiedere al Cliente di ripristinare, a proprie cura e spese, le condizioni originarie del Veicolo locato. In tal caso i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte entro e non oltre i 10 giorni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del Singolo Contratto di Locazione

#### 9.1.6 Norme generali per i Servizi tecnici di manutenzione/riparazione

Ai fini di garantire la massima sicurezza agli Utilizzatori dei Veicoli, UnipolRental si riserva di verificarne in qualsiasi momento lo stato e il chilometraggio percorso.

Il Cliente faciliterà tali operazioni mettendo a disposizione i Veicoli secondo modalità operative concordate.

Il Cliente riconosce che il ritardato od omesso controllo periodico, la mancata segnalazione di un guasto o il mancato rispetto di quanto previsto al successivo Articolo 15 possono compromettere l'efficienza, la funzionalità, l'integrità e le condizioni di sicurezza del Veicolo e dei suoi dispositivi ed eventualmente essere la causa di manutenzioni più onerose, di infortuni sul lavoro e/o nei luoghi di lavoro, ovvero di sinistri con danni a persone e cose.

In tal caso, il Cliente si obbliga a sostenere le spese di riparazione derivanti o l'onere per il maggior danno eventualmente causato, anche quando questo fosse sostenuto da UnipolRental.

Le manutenzioni e le riparazioni previste dal presente Articolo, se non effettuate in territorio nazionale, dovranno essere preventivamente autorizzate da UnipolRental; tali manutenzioni e riparazioni saranno a carico di UnipolRental, ma ad esse dovrà far provvedere, a propria cura, il Cliente.

Nessun altro onere o spesa, escluso il costo necessario per la manutenzione o la riparazione del Veicolo, essere posto a carico di UnipolRental.

#### 9.2 SERVIZI DI ASSISTENZA

##### 9.2.1 Consegna e riconsegna del veicolo

Il Cliente potrà concordare con UnipolRental, alla data di sottoscrizione della Scheda d'Ordine, le modalità e il luogo di consegna dei Veicoli ordinati, ivi compresi gli eventuali Veicoli in Anticipo o Veicoli Sostitutivi. Una volta approntati i Veicoli, UnipolRental si coordinerà con il Cliente ed eventualmente con l'Utilizzatore per effettuare la consegna.

UnipolRental si impegna a consegnare al Cliente i Veicoli ordinati perfettamente funzionanti. Salvo le Parti

abbiano espressamente concordato per iscritto modalità alternative, la consegna sarà effettuata con ritiro dei Veicoli da parte del Cliente o dell'eventuale Incaricato al Ritiro presso la sede legale di UnipolRental o uno dei suoi centri autorizzati. Il Cliente dovrà provvedere al ritiro dei Veicoli entro 5 (cinque) giorni dalla data di messa a disposizione dei Veicoli comunicatagli da UnipolRental.

La consegna avviene mediante la sottoscrizione del Verbale di Consegna da parte del Cliente o di un suo Incaricato al Ritiro, che dovrà segnalare in tale verbale ogni eventuale riserva circa le condizioni e le funzionalità dei Veicoli locati. Il Verbale di Consegna attesterà, *inter alia*, la data di consegna dei Veicoli, il loro stato alla consegna, i documenti e le dotazioni presenti sui Veicoli e costituirà base di riferimento per quantificare le prestazioni erogate (e.g. conteggio delle giornate di noleggio, verifica dei chilometri percorsi, identificazione della categoria di ciascun Veicolo, quantità di carburante) e determinare gli eventuali danni subiti dai Veicoli imputabili al Cliente.

Entro e non oltre il 5° (quinto) giorno dalla scadenza del Singolo Contratto di Locazione, il Cliente dovrà riconsegnare a UnipolRental i Veicoli locati nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento e il consumo dovuti al normale uso degli stessi, corredati di tutti i documenti e le dotazioni ricevute. Non saranno considerati dovuti al normale uso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tappezzeria bruciata e/o tagliata, i cerchi ruota piegati e la carrozzeria ammaccata. Le spese di ripristino a seguito di tali danni saranno pertanto a carico del Cliente salvo quanto previsto dal precedente Articolo 9.1.4.

Anche la riconsegna dei Veicoli avverrà presso la sede legale di UnipolRental o presso uno dei suoi centri autorizzati, salvo diversi accordi tra le parti.

In fase di riconsegna, ogni Veicolo sarà periziato da un terzo qualificato, qualora richiesto da almeno una delle Parti, alla presenza del Cliente, dell'eventuale Utilizzatore o di un Incaricato al Ritiro; il Cliente sosterrà *in toto* i costi:

- (i) relativi al ripristino funzionale di accessori e strumentazione formanti la dotazione del Veicolo;
- (ii) derivanti dalla mancata riconsegna di accessori, doppie chiavi, codici e/o documentazione di bordo;
- (iii) dovuti a danni non denunciati;
- (iv) dovuti allo smontaggio di accessori e/o personalizzazioni installati dal Cliente e ai conseguenti ripristini.

In tali casi, UnipolRental invierà al cliente una comunicazione indicante la somma da addebitare e l'avviso di far pervenire entro 5 (cinque) giorni eventuali osservazioni. Decorsi 5 (cinque) giorni dalla

comunicazione attestante i danni, in caso di mancato riscontro, UnipolRental procederà con l'addebito.

## 9.2.2 Veicolo in anticipo

A richiesta del Cliente e se previsto nella Scheda d'Ordine, UnipolRental mette a disposizione il Servizio di Veicolo in Anticipo per il periodo di tempo che intercorre tra l'ordine del Veicolo e la consegna dello stesso. Il Veicolo in Anticipo viene reso disponibile al Cliente secondo le tempistiche necessarie per il reperimento di un Veicolo della stessa categoria richiesta nella Scheda d'Ordine. Per il Veicolo in Anticipo verranno erogati tutti i Servizi previsti per il Veicolo ordinato.

Qualora il Veicolo in Anticipo venga fornito tramite società terze, potranno essere applicate condizioni specifiche eventualmente indicate nel Verbale di Consegna e sarà cura del Cliente - o direttamente dell'Utilizzatore o conducente inviare tempestivamente a UnipolRental copia della lettera di noleggio/verbale di consegna attestante la consegna del Veicolo in Anticipo e della documentazione attestante la relativa riconsegna. Nei documenti dovranno risultare leggibili i giorni di utilizzo del Veicolo in Anticipo, i chilometri percorsi con lo stesso e la tipologia del mezzo.

La consegna del Veicolo in Anticipo, per il quale varranno le condizioni di cui al presente Contratto, determinerà altresì la decorrenza del Singolo Contratto di Locazione.

Resta altresì inteso che l'utilizzo del Veicolo in Anticipo non modificherà la durata e la percorrenza previste nella relativa Scheda d'Ordine per il Veicolo ordinato. Conseguentemente, la durata del Singolo Contratto di Locazione sarà quella di cui alla Scheda d'Ordine, sommata al periodo di utilizzo del Veicolo in Anticipo, per determinare la percorrenza complessiva al fine contrattuale si dovrà fare riferimento anche ai chilometri percorsi dal Veicolo in Anticipo.

Quando il Veicolo definitivo sarà disponibile, UnipolRental comunicherà al Cliente la data di messa a disposizione dello stesso. Il Cliente è obbligato a riconsegnare il Veicolo in Anticipo entro 5 (cinque) giorni da tale data. Qualora il Cliente non sia in grado di provvedere alla riconsegna del Veicolo in Anticipo entro tale termine, saranno poste a suo carico le spese previste per i giorni eccedenti che saranno calcolate in base al listino dedicato di UnipolRental per il *rent a car* giornaliero, disponibile sul sito *internet* [www.unipolrental.it](http://www.unipolrental.it).

Quando il Servizio carburante non sia incluso, il *refuelling* del Veicolo in Anticipo sarà a carico del Cliente.

### 9.2.3 Veicolo sostitutivo

Il Servizio di Veicolo Sostitutivo può essere richiesto:

(i) in via temporanea: durante l'erogazione dei Servizi tecnici di manutenzione/riparazione di cui al precedente Articolo 9.1, il Veicolo locato potrà rendersi temporaneamente indisponibile. In tal caso, UnipolRental provvederà alla fornitura di un Veicolo Sostitutivo, come da condizioni espresse nella relativa Scheda d'Ordine, per il quale varranno altresì le condizioni di cui al presente Contratto.

Qualora il Veicolo Sostitutivo venga fornito tramite società terze, potranno essere applicate condizioni specifiche eventualmente indicate nel Verbale di Consegna e sarà cura del Cliente - o direttamente dell'Utilizzatore o conducente inviare tempestivamente a UnipolRental copia della lettera di noleggio/verbale di consegna attestante la consegna del Veicolo Sostitutivo e della documentazione attestante la relativa riconsegna. Nei documenti dovranno risultare leggibili i giorni di utilizzo del Veicolo Sostitutivo, i chilometri percorsi con lo stesso e la tipologia del mezzo.

Il Veicolo Sostitutivo non è dovuto in caso di indisponibilità del Veicolo locato per sequestro o fermo giudiziario per cause non imputabili a UnipolRental.

La sostituzione all'estero è dovuta solo nei paesi facenti parte dell'Unione Europea, previa autorizzazione di UnipolRental.

Quando il Servizio carburante non sia incluso, il *refuelling* del Veicolo in Sostituzione sarà a carico del Cliente.

Ai fini della percorrenza contrattuale, occorrerà considerare anche i chilometri percorsi con i Veicoli Sostitutivi, che andranno sommati alla percorrenza effettuata dal Veicolo locato.

A seguito dell'erogazione dei Servizi tecnici di manutenzione/riparazione, UnipolRental comunicherà al Cliente la nuova messa a disposizione del Veicolo locato. Qualora il Cliente non sia in grado di provvedere alla riconsegna del Veicolo Sostitutivo entro 24 (ventiquattro) ore da tale comunicazione, saranno poste a suo carico le spese previste per i giorni eccedenti che saranno calcolate in base al listino dedicato di UnipolRental per il *rent a car* giornaliero, disponibile sul sito [internet www.unipolrental.it](http://internet.www.unipolrental.it);

(ii) in via definitiva, fino alla scadenza del Contratto: in caso di furto, incendio, distruzione o irreparabilità, intendendosi per tale l'antieconomicità o la mancata garanzia di adeguate condizioni di sicurezza della riparazione del Veicolo locato, UnipolRental, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'evento o dalla

dichiarazione di irreparabilità, fornirà un Veicolo similare a quello locato per condizioni generali, cilindrata, chilometraggio e dotazioni, fino alla scadenza del Singolo Contratto di Locazione.

Nel caso in cui non fosse possibile reperire Veicoli già immatricolati da fornire in sostituzione, UnipolRental, entro i termini di consegna della casa costruttrice, si impegna a fornire Veicoli nuovi simili a quelli rubati, incendiati, distrutti o irreparabili, previa rivalutazione delle tariffe concordate in precedenza nel caso in cui i prezzi di listino dei Veicoli da sostituire siano aumentati rispetto a quelli dei Veicoli originari. In tal caso, il Cliente si impegna a sottoscrivere un nuovo contratto.

Qualora simili eventi dannosi dovessero ripetersi da parte dello stesso Cliente, UnipolRental, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il Contratto e di conseguenza i Singoli Contratti di Locazione ai sensi del successivo Articolo 19.

UnipolRental si riserva altresì la facoltà di sostituire temporaneamente il Veicolo locato per procedere a controlli e verifiche di tipo tecnico, in merito alla sicurezza del Veicolo, anche nell'interesse e nella tutela del Cliente e/o dell'Utilizzatore.

### 9.2.4 Soccorso e recupero

In caso di guasto o sinistro che comportino il fermo del Veicolo locato, il Cliente può richiedere il servizio di soccorso e recupero e traino del Veicolo locato, il quale provvede all'immediato recupero e traino del Veicolo in panne. Per ottenere maggiore celerità d'intervento e minori disagi, il Cliente dovrà utilizzare le strutture di assistenza autorizzate o indicate da UnipolRental con apposita comunicazione: Qualora il soccorso e il recupero fossero effettuati con Servizi diversi rispetto a quelli autorizzati o indicati da UnipolRental, il relativo maggior costo resterà a carico del Cliente.

- il servizio di soccorso e recupero: il Cliente può richiedere l'intervento gratuito del Servizio di Soccorso, in funzione nei normali turni di lavoro, che provvede all'immediato recupero e traino del Veicolo in panne. Per ottenere maggiore celerità d'intervento e minori disagi, il Cliente dovrà utilizzare le strutture di assistenza autorizzate o indicate da UnipolRental con apposita comunicazione: Qualora il soccorso e il recupero fossero effettuati con Servizi diversi rispetto a quelli autorizzati o indicati da UnipolRental, il relativo maggior costo resterà a carico del Cliente.
- pronto intervento e recupero: consiste nell'intervento del Servizio di soccorso, in funzione nei normali turni di lavoro, che provvede all'immediato invio di un furgone di "soccorso" che tenterà di riparare il Veicolo in panne. Nel caso sia necessario il recupero e traino del Veicolo non marciante sarà attivato il centro autorizzato al traino più vicino.

Per ottenere maggiore celerità d'intervento e minori disagi, il Cliente dovrà utilizzare le strutture di assistenza autorizzate di UnipolRental; qualora il soccorso e il

recupero fossero effettuati con Servizi diversi rispetto a quelli autorizzati da UnipolRental, il relativo maggior costo resterà a carico del Cliente.

## 9.2.5 Consulenza e Assistenza

Se previsto nella Scheda d'Ordine, UnipolRental presta il Servizio di Consulenza ed assistenza che consta di:

- (i) consulenza generica sul Veicolo e gestione delle singole attività con l'eventuale referente o Utilizzatore che consiste nella fornitura di informazioni di natura operativa che possono riguardare il Veicolo;
- (ii) ritiro e consegna da parte di UnipolRental dei Veicoli per effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria;
- (iii) assistenza in merito alla gestione dei sinistri
- (iv) possibilità per il Cliente di convenzionare officine di riparazione e assistenza di suo interesse e gradimento o di riferimento territoriale.

## 9.2.6 Roomy car

UnipolRental rende disponibile al Cliente, se opzionato nella Scheda d'Ordine, il Servizio *Roomy car*, consistente nella messa a disposizione di un Veicolo termico, come indicato nella relativa Scheda d'Ordine.

Il Servizio *Roomy car* è regolato come segue:

- (i) il Cliente dovrà richiedere il Servizio con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, contattando direttamente la filiale UnipolRental di riferimento territoriale, come indicata nel Verbale di Consegna, e specificando il periodo di attivazione del Servizio richiesto;
- (ii) il Cliente potrà usufruire del Servizio fino a un massimo di 3 (tre) volte all'anno in blocchi da 7 (sette) giorni, per un totale complessivo di 21 (ventuno) giorni;
- (iii) qualora il Cliente non sia in grado di provvedere alla riconsegna del Veicolo fornito nel giorno stabilito saranno poste a suo carico le spese previste per i giorni eccedenti che saranno calcolate in base ad un listino dedicato di UnipolRental per il *rent a car* giornaliero disponibile sul sito *internet* [www.unipolrental.it](http://www.unipolrental.it);
- (iv) in caso di danni al Veicolo fornito, valgono le medesime prescrizioni previste per la riconsegna dei Veicoli dall'Articolo 9.2.1.

## 9.3 SERVIZI ASSICURATIVI E QUOTE A CARICO DEL CLIENTE

### 9.3.1 Polizza R.C.A.

Il Veicolo locato è coperto da polizza per la responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.) conforme alle richieste della normativa tempo per tempo vigente,

sottoscritta da UnipolRental con primaria Compagnia di assicurazione. La copertura R.C.A. opera esclusivamente nel territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Poiché le condizioni generali di assicurazione e le condizioni aggiuntive applicabili potranno variare nel corso di validità del Contratto, il Cliente ha diritto in ogni momento di richiederne a UnipolRental una copia delle Condizioni Assicuratrici in vigore.

Il Cliente dovrà attenersi a tutte le previsioni delle condizioni di assicurazione e delle condizioni aggiuntive, che con la sottoscrizione del Contratto accetta e si impegna a rispettare per sé e per gli eventuali altri conducenti Utilizzatori ai quali potrà assegnare il Veicolo. In caso di sinistro stradale, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a UnipolRental la franchigia indicata nella Scheda d'Ordine.

Ogni altra responsabilità per danni arrecati a terzi, la cui copertura assicurativa non risulti obbligatoria per legge, è esclusa dalla copertura R.C.A. La copertura assicurativa R.C.A. in ogni caso non copre i danni provocati a terzi:

- (i) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove e allenamenti;
- (ii) verificatisi a seguito di conduzione del Veicolo da parte di un soggetto non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- (iii) verificatisi a seguito di sinistro avvenuto durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente di guida;
- (iv) subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore o alle indicazioni della carta di circolazione;
- (v) determinati o agevolati da dolo del conducente;
- (vi) avvenuti quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- (vii) cagionati da operazioni di carico e/o scarico merci se non rientrante nell'uso consentito del Veicolo;
- (viii) cagionati a causa di manovre di traino che non riguardino *roulotte* o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- (ix) su merci trasportate;
- (x) conseguenti a dichiarazioni e comunicazioni del Cliente o del conducente inesatte o reticenti.

I danni subiti in conseguenza degli eventi sopra specificati o di rischi non espressamente inclusi tra le coperture obbligatorie previste dalla legge per la R.C.A. sono a completo ed esclusivo carico del Cliente. In caso di rivalsa nei confronti di UnipolRental da parte delle Compagnie di Assicurazione, il Cliente autorizza sin d'ora quest'ultima all'addebito a suo carico di quanto corrisposto a tale titolo.

### 9.3.2 Consulenza e assistenza - Gestione sinistri

In caso la polizza R.C.A. non sia presente tra i Servizi scelti dal Cliente e inclusi nel Corrispettivo, UnipolRental potrà offrire al Cliente un Servizio di consulenza e assistenza nella gestione:

- (i) delle polizze a libro matricola di terzi (*i.e.* UnipolRental si interfaccia con il Cliente per curare l'inclusione nelle, e l'esclusione dalle, polizze dei Veicoli stipulate da quest'ultimo in autonomia);
- (ii) dei sinistri (*i.e.* UnipolRental si occupa del ripristino dei Veicoli, definendo con il Cliente le modalità di risarcimento).

### 9.3.3 Massimo esborso del Cliente per danni subiti da UnipolRental a seguito di incendio e furto del Veicolo

Per i danni subiti da Unipol Rental a seguito di furto e incendio, anche parziale, del Veicolo locato, è previsto a carico del Cliente un massimo di esborso (quota a carico), oltre al quale Unipol Rental null'altro potrà richiedere. Pertanto, se il Servizio è incluso, al verificarsi dell'ipotesi di furto o di incendio, anche parziale, del Veicolo locato, sempre che l'evento risulti conforme a quanto previsto nel successivo Articolo 9.3.8., il Cliente sarà tenuto a corrispondere unicamente la quota a proprio carico nella misura prevista nella Scheda d'Ordine.

La limitazione non opera per danni subiti dal Cliente o da terzi.

### 9.3.4 Tutela legale

La copertura assicurativa "Tutela legale" è sottoscritta da UnipolRental con primaria Compagnia di assicurazione e assicura nei limiti del massimo indennizzo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro, senza limite di denunce per anno assicurativo.

Tutela legale copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle condizioni di assicurazione. La copertura opera esclusivamente nel territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Poiché le condizioni generali di assicurazione e le condizioni aggiuntive applicabili potranno variare nel corso di validità del Contratto, il Cliente ha diritto in ogni momento di richiederne a UnipolRental una copia.

Il Cliente dovrà attenersi a tutte le previsioni delle condizioni di assicurazione e delle condizioni aggiuntive, che con la sottoscrizione del Contratto accetta e si impegna a rispettare per sé e per gli eventuali altri conducenti utilizzatori ai quali potrà assegnare il Veicolo.

La copertura assicurativa Tutela legale non opera:

- (i) in materia fiscale e amministrativa;
- (ii) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di

terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;

- (iii) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- (iv) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- (v) per fatti dolosi degli assicurati;
- (vi) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- (vii) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- (viii) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo ovvero il Veicolo è utilizzato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o non operi la garanzia R.C.A. obbligatoria, salvo l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere stato a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
- (ix) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ovvero della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
- (x) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- (xi) se il Veicolo non è omologato;
- (xii) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità (questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa; in tal caso, saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso);
- (xiii) se il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamenti previsti in caso di guida in stato di ebbrezza;
- (xiv) per fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- (xv) per i casi di adesione ad azioni di classe (*i.e.* class action);
- (xvi) per le vertenze contrattuali con UnipolRental.

### 9.3.5 Massimo esborso del Cliente a seguito di danni materiali e diretti subiti dal Veicolo connessi alla circolazione

Per i danni che il Veicolo dovesse subire in conseguenza alla circolazione, è previsto a carico del Cliente un massimo di esborso (quota a carico), oltre al quale Unipol Rental null'altro potrà richiedere. Pertanto, se il Servizio è incluso, al verificarsi dell'ipotesi, sempre che l'evento risulti conforme a quanto previsto nel successivo

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
M.A. I. I.  
P.zza Scalette, 8  
50034 MARRADI (FI)  
R. IVA n. IVA 045790 048 5

Articolo 9.3.8., il Cliente sarà tenuto a corrispondere unicamente la quota a proprio carico nella misura prevista nella Scheda d'Ordine e dettagliata per singola tipologia di evento:

- (i) connesso alla circolazione;
- (ii) provocato da evento atmosferico;
- (iii) derivante da atto vandalico;
- (iv) rottura dei cristalli;
- (v) furto di parti del Veicolo.

La limitazione non opera per danni subiti dal Cliente o da terzi.

### 9.3.6 Altre coperture richieste dal Cliente nel proprio interesse

Su richiesta del Cliente, potranno essere fornite da UnipolRental coperture assicurative accessorie nell'interesse del Cliente, espressamente indicate nella Scheda d'Ordine e indicate a seguire. Poiché tali coperture saranno contratte nell'esclusivo interesse del Cliente, lo stesso sarà tenuto ad agire in coerenza con le condizioni di adesione alla copertura assicurativa richiesta, e l'istruttoria di eventuali sinistri sarà sempre a suo carico e cura.

#### 9.3.6.1 PAI

La copertura assicurativa "Infortuni del conducente" è sottoscritta da UnipolRental con primaria Compagnia di assicurazione e opera limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente, dove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'infortunio.

La polizza assicura, nei limiti dei massimali indicati dal Cliente, un indennizzo con nessuna franchigia in caso di morte, con una franchigia pari al 3% nel caso di invalidità permanente fino a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o con una franchigia pari al 5% nel caso di invalidità permanente da Euro 150.001,00 (centocinquantamila e uno/00) a Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

La copertura opera esclusivamente nel territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Poiché le condizioni generali di assicurazione e le condizioni aggiuntive applicabili potranno variare nel corso di validità del Contratto, il Cliente ha diritto in ogni momento di richiederne a UnipolRental una copia.

Il Cliente dovrà attenersi a tutte le previsioni delle condizioni di assicurazione e delle condizioni aggiuntive, che con la sottoscrizione del Contratto accetta e si impegna a rispettare per sé e per gli eventuali altri conducenti utilizzatori ai quali potrà assegnare il Veicolo. La copertura assicurativa Infortuni del conducente non opera in caso di infortuni determinati da:

- (i) guida del Veicolo se il Conducente è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione

del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del Sinistro;

- (ii) partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- (iii) guida di Veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- (iv) delitti dolosi commessi o tentati dal conducente;
- (v) ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente al conducente che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati;
- (vi) guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dalle "Condizioni generali di assicurazione" e le condizioni aggiuntive applicabili nel corso di validità del Contratto;
- (vii) trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- (viii) conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
- (ix) azioni o comportamenti del Conducente direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici

#### 9.3.6.2 Rimborso spese mediche

La copertura assicurativa "Rimborso spese mediche" è sottoscritta da UnipolRental con primaria Compagnia di assicurazione e assicura, nei limiti del massimo indennizzo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro, dove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'infortunio.

Nei limiti del massimale indicato - Euro 5.000,00 (cinquemila/00) - la polizza assicura un rimborso spese mediche per infortunio e un'indennità per ricovero e immobilizzazione. La copertura opera esclusivamente nel territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Poiché le condizioni generali di assicurazione e le condizioni aggiuntive applicabili potranno variare nel corso di validità del Contratto, il Cliente ha diritto in ogni momento di richiederne a UnipolRental una copia.

Il Cliente dovrà attenersi a tutte le previsioni delle condizioni di assicurazione e delle condizioni aggiuntive, che con la sottoscrizione del Contratto accetta e si impegna a rispettare per sé e per gli eventuali altri conducenti utilizzatori ai quali potrà assegnare il Veicolo. La copertura assicurativa Rimborso spese mediche non opera in caso di infortuni determinati da:

COM.I.L. Coop. Soc. ONLUS  
P.zza Scallelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p. IVA 0457790 0485



proprio Veicolo o un risarcimento ridotto, il Cliente sarà tenuto a sostenere interamente i costi.

## 2. Condizioni applicabili al massimo esborso del cliente

In relazione alle condizioni operanti in caso di incendio o furto del Veicolo di cui all'Articolo 9.3.3. e alle condizioni operanti a seguito di danni subiti dal Veicolo locato di cui all'Articolo 9.3.5, il Cliente dovrà sempre trasmettere a UnipolRental, entro 2 (due) giorni lavorativi, la denuncia alla pubblica Autorità dell'accaduto, ove necessaria, o l'eventuale referto/verbale di accertamento della stessa e, inoltre, ogni atto e documento che si riferisca all'evento, nonché obbligatoriamente segnalare la presenza di eventuali testimoni.

Nel caso di ritardata o mancata trasmissione dei documenti suddetti o nel caso di inesatte, mendaci o reticenti dichiarazioni da parte del Cliente o del conducente e, limitatamente ai casi di furto, nel caso di mancata restituzione di tutte le chiavi consegnate al Cliente, UnipolRental si riserva il diritto di richiedere al Cliente il risarcimento del danno eventualmente subito. Tali limitazioni (di cui agli Articoli 9.3.3 e 9.3.5) non operano in relazione a danni:

- (i) materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di fatti non connessi alla circolazione, o non accaduti su area pubblica;
- (ii) determinati o agevolati da negligenza, dolo o colpa grave del Cliente, del conducente o di chiunque abbia in consegna il Veicolo;
- (iii) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove e allenamenti;
- (iv) verificatisi a seguito di conduzione del Veicolo da parte di soggetto non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- (v) verificatisi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente di guida;
- (vi) avvenuti quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- (vii) subiti dal Veicolo qualora non sia stato presentato alla revisione prescritta dal Codice della Strada;
- (viii) cagionati da cose o animali trasportati;
- (ix) subiti a causa di manovre a spinta, o di carico e scarico di merci, se non consentito dall' uso del Veicolo;
- (x) subiti nel periodo successivo alla comunicazione da parte di UnipolRental del recesso da un Singolo Contratto di Locazione, come previsto al successivo Articolo 18, o della risoluzione del Contratto, come previsto al successivo Articolo 19;
- (xi) conseguenti alla mancata restituzione di tutte le chiavi ricevute e dotazioni del Veicolo;
- (xii) connessi a dichiarazioni e comunicazioni del Cliente o del conducente, inesatte o reticenti;

(xiii) conseguenti a fatti o comportamenti gravi accertati in violazione del Codice della Strada.

Pertanto, in presenza delle circostanze di cui sopra, i danni patiti da UnipolRental sono interamente a carico del Cliente.

## 9.4 SERVIZI AMMINISTRATIVI

### 9.4.1 Tassa di proprietà

L'articolo 7, comma 2-bis della legge 23 luglio 2009, n. 99, così come da ultimo modificato dall'articolo 53, comma 5-ter del Decreto Legge n. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, dispone che "(omissis) a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli Utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente (omissis) sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla scadenza del medesimo". UnipolRental, su espressa richiesta del Cliente, da formalizzare mediante la sottoscrizione di apposita delega/autorizzazione di pagamento, provvederà per tutta la durata del Contratto a effettuare il servizio di pagamento della tassa automobilistica dietro il Corrispettivo indicato nella Scheda d'Ordine (Allegato 1). In seguito all'espletamento del Servizio, sarà cura di UnipolRental mettere a disposizione del Cliente la ricevuta di avvenuto pagamento, con relativo addebito dell'importo della tassa.

### 9.4.2 Autorizzazioni alla circolazione e alla guida del Veicolo

Ai fini del Contratto, sono facoltizzati alla guida: il Cliente (persona fisica) ed i suoi familiari conviventi; i dipendenti, soci e amministratori del Cliente (nel caso di persona giuridica) abilitati alla guida.

Quale proprietaria e/o titolare della disponibilità del Veicolo, UnipolRental provvederà inoltre, su richiesta del Cliente, a produrre la necessaria documentazione per presentare per richiedere ai competenti enti i permessi, autorizzazioni che fossero necessari per la circolazione del Veicolo. In tal caso, saranno addebitate al Cliente le eventuali spese sostenute da UnipolRental, nonché le commissioni da quantificare al momento della richiesta e preventivamente accettate dal Cliente per iscritto.

### 9.4.3 Servizio carburante

#### 9.4.3.1 incluso

In caso il Cliente abbia optato nella Scheda d'Ordine per il Servizio con carburante incluso, UnipolRental provvederà a richiedere per ogni Veicolo per cui tale

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
COM.I.L. I.S.  
P.zza Scallelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
C.F. e P.IVA 0457790 048 5

Servizio è richiesto, una o più tessere "multicard" per l'acquisto del carburante. Le tessere consentiranno - tramite codice PIN - di effettuare il rifornimento del carburante con addebito diretto a UnipolRental.

La/e tessera/e verrà/anno assegnata/e successivamente alla consegna del Veicolo, al Cliente o all'Utilizzatore da questi indicato, il quale dovrà attenersi scrupolosamente alle norme allegate all'atto dell'invio/consegna della tessera.

Il Cliente è comunque responsabile per qualsiasi utilizzo non corretto o improprio della/e tessera/e assegnata/e.

Il codice PIN resterà segreto e non dovrà essere annotato sulla carta, né conservato assieme alla stessa; il Cliente sarà pertanto tenuto ad assicurare la custodia e la riservatezza del codice PIN, nonché il rispetto delle istruzioni e delle eventuali limitazioni d'uso impartite dall'emittente, e sarà ritenuto unico responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto sopra.

La/le tessera/e dovranno essere utilizzate esclusivamente per i rifornimenti del Veicolo indicato sulla/e medesima/e; ad ogni rifornimento l'Utilizzatore è obbligato ad indicare i chilometri percorsi fino a quel momento come richiesto dal dispositivo utilizzato.

Entro il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il Cliente dovrà far pervenire a UnipolRental le ricevute dei rifornimenti effettuati con le tessere "multicard" complete del numero di targa e dei chilometri al momento del rifornimento, sottoscritte dall'utilizzatore del Veicolo.

Qualora il completamento di eventuali dati mancanti e/o la consegna dei documenti richiesti non intervenissero entro il mese successivo a quello di sollecito da parte di UnipolRental, il Cliente la autorizza fin d'ora al riaddebito nei suoi confronti dei costi di carburante assunti dallo stesso e non debitamente documentati.

In caso di furto, smarrimento e/o deterioramento della carta, il Cliente avrà diritto a richiederne una nuova. In ogni caso, il Cliente resta responsabile dei prelievi effettuati fino alla data dell'effettivo blocco della carta da parte dell'emittente.

#### 9.4.3.2 A consumo

In caso il Cliente abbia optato nella Scheda d'Ordine per il Servizio con carburante a consumo, UnipolRental provvederà a richiedere per ogni Veicolo per cui tale Servizio è richiesto una o più tessere "multicard" per l'acquisto del carburante. Le tessere consentiranno - tramite codice PIN - di effettuare il rifornimento del carburante con addebito diretto a UnipolRental. UnipolRental mensilmente addebiterà al Cliente il costo

dei rifornimenti effettuati con la/e tessera/e "multicard".

La/e tessera/e verrà/anno assegnata/e successivamente alla consegna del Veicolo, al Cliente o all'Utilizzatore da questi indicato, il quale dovrà attenersi scrupolosamente alle norme allegate all'atto dell'invio/consegna della tessera.

Il Cliente è comunque responsabile per qualsiasi utilizzo non corretto o improprio della/e tessera/e assegnata/e.

Il codice PIN resterà segreto e non dovrà essere annotato sulla carta, né conservato assieme alla stessa; il Cliente sarà pertanto tenuto ad assicurare la custodia e la riservatezza del codice PIN, nonché il rispetto delle istruzioni e delle eventuali limitazioni d'uso impartite dall'emittente, e sarà ritenuto unico responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto sopra.

La/le tessera/e dovranno essere utilizzate esclusivamente per i rifornimenti del Veicolo indicato sulla/e medesima/e; ad ogni rifornimento l'Utilizzatore è obbligato ad indicare i chilometri percorsi fino a quel momento come richiesto dal dispositivo utilizzato.

In caso di furto, smarrimento e/o deterioramento della carta, il Cliente avrà diritto a richiederne una nuova. In ogni caso, il Cliente resta responsabile dei prelievi effettuati fino alla data dell'effettivo blocco della carta da parte dell'emittente.


#### 9.4.3.3 Carburante Alla consegna

Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Scheda d'Ordine per la consegna del Veicolo con il pieno carburante (8/8) sarà tenuto al pagamento della commissione ivi prevista.

Il Cliente sarà tenuto alla riconsegna del Veicolo (inclusi Veicoli in Anticipo e i Veicolo Sostitutivi) con la stessa quantità di carburante rispetto alla consegna iniziale. In caso contrario il Cliente sarà tenuto al pagamento della differenza tra il carburante in uscita e quello in entrata. Al momento della consegna di un Veicolo al Cliente verrà rilevata la quantità di carburante presente tramite apposita nota nel Verbale di Consegna. Il Cliente sarà tenuto a riconsegnare il Veicolo contenente la medesima quantità di carburante risultante dal Verbale di Consegna all'uscita. In caso contrario UnipolRental addebiterà al Cliente il costo del carburante mancante e i costi sostenuti per il rifornimento.

#### 9.4.4 Multe

Il Cliente si impegna a utilizzare il Veicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e, più in generale, alla Legge applicabile. Egli dovrà rispondere di tutte le eventuali infrazioni rilevate. Multe, sanzioni o violazioni in genere eventualmente notificate



COOP. I.L. LE  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
P.zza Scatelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5

a UnipolRental saranno gestite dalla stessa - nell'ambito della specificità della sanzione - con le modalità optate dal Cliente nelle Schede d'Ordine (rinotificate o pagate da UnipolRental con successivo riaddebito), inclusi gli oneri amministrativi ivi previsti a suo carico, specificati nelle Schede d'Ordine.

In tutti i casi in cui l'ente accertatore non consenta la rinotifica, la contravvenzione verrà pagata da UnipolRental e addebitata al Cliente (inclusi i casi di sanzioni o violazioni in genere notificate a UnipolRental da parte di soggetti esteri). Resta inteso che il Cliente si impegna al rispetto di quanto sopra anche per eventuali Utilizzatori del Veicolo oggetto del Contratto.

#### 9.4.5 Veicoli circolanti all'estero e in Unione Europea

Il Cliente che intenda circolare all'estero dovrà munirsi dei prescritti documenti doganali e assicurativi.

In ogni caso, la circolazione dei Veicoli fuori degli Stati dell'Unione Europea e del sistema Carta Verde dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da UnipolRental. Il costo relativo a tale autorizzazione, nella quale saranno regolamentate le condizioni per l'espatrio richiesto, è indicato nella relativa Scheda d'Ordine.

In assenza di tale autorizzazione, il Cliente si assume piena responsabilità per tutti gli eventuali danni a qualsiasi titolo patiti da UnipolRental, ovvero provocati a soggetti terzi.

#### 9.4.6 Fatturazione

UnipolRental provvederà a fornire i Servizi di fatturazione secondo i propri *standard* procedurali e in base ai programmi informatici in dotazione. Le prestazioni aggiuntive non incluse nel canone saranno fatturate all'atto della loro erogazione, i danni subiti dai Veicoli o da UnipolRental per la quota che rimane a carico del Cliente, o gli eventuali addebiti per la riparazione, saranno fatturati al momento della loro rilevazione, mentre gli oneri e le spese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo per: contravvenzioni, carburante, spese per eventuali autorizzazioni richieste da Cliente, ecc.) saranno fatturate al momento in cui vengono sostenuti da UnipolRental.

#### 9.5 SERVIZIO CARTA RFID - Energy card (valido solo per veicoli elettrificati)

UnipolRental rende disponibile al proprio Cliente, se opzionata nella Scheda d'Ordine, una carta RFID (*energy card*) per la ricarica del Veicolo presso colonnine pubbliche.

UnipolRental, o un terzo dalla stessa delegato, fornirà pertanto una tessera al Cliente, che sarà abilitato all'utilizzo di un *applicativo* per la ricarica. Il Cliente

dovrà attenersi scrupolosamente alle norme allegate all'atto dell'invio/consegna della tessera. UnipolRental addebiterà mensilmente al Cliente quanto speso per la ricarica.

#### 9.6 SERVIZI POLICY

UnipolRental rende disponibile al Cliente i Servizi sotto riportati, che saranno erogati secondo le modalità regolate nelle Schede d'Ordine:

- (i) *report*: il Servizio consiste nella possibilità per il Cliente di richiedere a UnipolRental la produzione della reportistica di suo interesse, individuata nello specifico tramite accordo tra le Parti;
- (ii) *sito internet* - Servizi area riservata: in base a questo Servizio UnipolRental autorizza la consultazione dell'area riservata del proprio sito internet consentendo, tempo per tempo, la fruizione dei Servizi in essa presenti;
- (iii) gestione e ritiro usato: il Servizio prevede, qualora richiesto dal Cliente e a seguito della sottoscrizione di un Contratto di noleggio, il ritiro di una o più autovetture usate di proprietà di quest'ultimo e la loro commercializzazione da parte di UnipolRental;
- (iv) referente flotta di UnipolRental: il Servizio consiste nell'individuazione da parte di UnipolRental di un soggetto incaricato a curare e coordinare la pianificazione e l'organizzazione dei Servizi tecnici richiesti dal Cliente per la propria flotta;
- (v) *implant*: il Servizio che consente al Cliente di avere un riferimento di UnipolRental che opera sulla sede del Cliente, dedicata alla gestione della flotta aziendale. Può essere erogato secondo modalità da definire preventivamente con il Cliente in base alle sue specifiche esigenze, quindi definito in separato accordo. I dettagli del Servizio verranno indicati nella Scheda d'Ordine;
- (vi) installazione di dispositivi satellitari: ai fini dell'erogazione del presente Servizio, si rende necessaria la sottoscrizione tra le Parti di un apposito documento "Convenzione", consegnato al Cliente al momento della richiesta del Servizio. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi saranno fornite separatamente;
- (vii) telepedaggio: il Servizio viene erogato su specifica richiesta del Cliente e l'eventuale inclusione sarà indicata nella Scheda d'Ordine. Il dispositivo consente l'accesso alla rete autostradale e le caratteristiche tecniche del dispositivo saranno forniti separatamente;
- (viii) *fleet management*: il Servizio viene erogato su specifica richiesta del Cliente e l'eventuale inclusione e le modalità di erogazione saranno indicate nella Scheda d'Ordine. Il Servizio consiste nella gestione di tutte le attività operative e

COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
P.zza Scatelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5

amministrative che potrebbe comportare un parco auto aziendale.

## 9.7 INSTALLAZIONE GEOLOCALIZZATORI O SISTEMI DI PROTEZIONE DEL VEICOLO

Durante la vigenza del Contratto, UnipolRental non impedisce al Cliente di installare sul Veicolo in locazione sistemi di geolocalizzazione o protezione Veicolo. Resta inteso che il Cliente resterà responsabile di eventuali conseguenze tecniche, della gestione dei relativi dati connessi a questi apparati e della disinstallazione degli stessi a fine locazione.

Il Cliente, nella sua qualità di interessato persona fisica, dichiara inoltre di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 ovvero dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche il "Regolamento" ovvero il "RGPD") sottoscrivendo, di seguito al Contratto, per presa visione e accettazione dei trattamenti effettuati da UnipolRental quale titolare del trattamento e scegliendo liberamente se fornire, invece, i consensi commerciali a favore di UnipolRental e delle altre Società del Gruppo Unipol.

## 9.8 POLIZZA ASSISTENZA IMPIANTI (valido solo per i veicoli elettrificati con attiva l'opzione wallbox)

La copertura assicurativa di assistenza sugli impianti elettrici sarà attiva nel luogo in cui verrà installato il sistema di ricarica (*wallbox*) ed è offerta gratuitamente da parte di UnipolRental al Cliente che sottoscriva un contratto di noleggio di veicolo elettrificato con attivo uno dei quattro pacchetti disponibili di ricarica domestica. La copertura assicurativa sugli impianti è sottoscritta da UnipolRental con primaria Compagnia di assicurazione, alle condizioni e con i massimali definiti all'interno delle condizioni generali di assicurazione e delle condizioni aggiuntive.

Poiché le condizioni generali di assicurazione e le condizioni aggiuntive applicabili potranno variare nel corso di validità del Contratto, il Cliente ha diritto in ogni momento di richiederne a UnipolRental una copia, UnipolRental rende disponibile al *link* <https://www.unipolrental.link/polizzaimpianti> copia dell'estratto delle condizioni assicurative in vigore.

In caso di sinistro, il Cliente può chiamare il numero verde indicato nella sezione "Contatti" del sito *internet* [www.unipolrental.it](http://www.unipolrental.it).

## 9.9 SERVIZIO DI RICARICA DOMESTICA - WALLBOX (valido solo per veicoli elettrificati)

UnipolRental rende disponibile al proprio Cliente, se opzionato nella Scheda d'Ordine, il Servizio per la ricarica domestica (*wallbox*) del Veicolo in 4 (quattro) diverse configurazioni, individuabili insieme al Cliente in base alla tipologia di Veicolo richiesta, all'indicazione del Cliente e alla pre-verifica dei requisiti tecnici dell'impianto del Cliente. Le citate 4 (quattro) configurazioni, descritte nel prosieguo, sono le seguenti:

1. CONFIGURAZIONE *START*;
2. CONFIGURAZIONE *STANDARD*;
3. CONFIGURAZIONE *ADVANCED*;
4. CONFIGURAZIONE *BUSINESS*.

Oltre alla fornitura in locazione del dispositivo di ricarica, tutte e 4 (quattro) le configurazioni proposte includono:

- (i) il Servizio di sopralluogo tecnico preliminare;
- (ii) il Servizio di trasporto;
- (iii) posa in opera e messa in funzione;
- (iv) il Servizio di assistenza telefonica dedicata attraverso il numero verde: 800.579.999.

Sono esclusi e restano quindi a carico del Cliente:

- (i) Home BeON - consiste nella fornitura di un bilanciatore dinamico del consumo di energia elettrica per la ricarica del Veicolo (tale accessorio è incluso solo con il pacchetto *wallbox* "Advanced" di cui al punto 3, mentre è un optional a pagamento per i restanti pacchetti *wallbox* di punti 1, 2 e 4);
- (ii) piedistallo con fissaggio a terra per installazione *wallbox* mono/trifase (*optional* previsto per quattro pacchetti *wallbox*);
- (iii) progetto di impianto elettrico (il progetto elettrico deve essere obbligatoriamente redatto da un professionista iscritto agli albi professionali per le utenze condominiali e per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW contrattuali);
- (iv) manutenzione ordinaria;
- (v) diritto di chiamata per manutenzione straordinaria, in orario di lavoro d'ufficio e in giorni feriali - comprensivo di 30 (trenta) minuti di manodopera di un tecnico specializzato - materiali esclusi;
- (vi) il costo orario della manodopera eventualmente impiegata da parte di personale tecnico specializzato in merito a interventi di manutenzione straordinaria -- operante esclusivamente negli orari d'ufficio di UnipolRental e nei giorni feriali. È da intendere escluso in questo caso il costo dei materiali;
- (vii) ritiro e dismissione *wallbox* (al termine del noleggio e qualora il Cliente non intenda sottoscrivere un nuovo contratto di noleggio con UnipolRental);
- (viii) trasloco sistemi di ricarica;
- (ix) estensione garanzia prodotti.

I Servizi inclusi ed esclusi saranno erogati direttamente da UnipolRental o da un terzo da questa delegato.

COOPERATIVA SOGGA S.p.A.  
P.zza Scallelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5

Qualora il sopralluogo tecnico eseguito allo scopo di verificare la fattibilità dell'installazione del sistema di ricarica *wallbox* dia esito negativo e il Cliente decida di provvedere in modo autonomo all'esecuzione dei lavori necessari per la messa a norma dell'impianto, egli sarà tenuto tempestivamente a comunicare il proprio impegno a eseguire i lavori (in forma scritta) e i documenti attestanti l'avvenuta esecuzione a norma dei lavori all'impianto domestico, secondo le indicazioni rilasciate dal tecnico che ha effettuato il sopralluogo.

Qualora il Cliente decida di usufruire del Servizio di trasloco del sistema di ricarica, egli sarà tenuto tempestivamente a comunicarlo a UnipolRental.

Le comunicazioni sopra elencate dovranno essere inviate dal Cliente al gestore contratto UnipolRental di riferimento, indicato nella Scheda d'Ordine o eventualmente comunicato al Cliente con successiva comunicazione. Il Cliente, qualora decidesse di rinnovare il Contratto, avrà la possibilità di acquistare la *wallbox* a un prezzo stabilito secondo una valutazione effettuata da UnipolRental in prossimità della scadenza contrattuale.

#### 1. CONFIGURAZIONE START

UnipolRental fornirà in locazione una *wallbox* monofase modello Ehome 3,7 kW - SOCKET;

#### 2. CONFIGURAZIONE STANDARD

UnipolRental fornirà in locazione al Cliente una *wallbox* monofase modello Enext S 7,4 kW - SOCKET;

#### 3. CONFIGURAZIONE ADVANCED

UnipolRental fornirà in locazione al Cliente una *wallbox* monofase modello Enext S 7,4 kW - with CABLE e un bilanciatore dei carichi domestici dinamico (Home BeOn);

#### 4. CONFIGURAZIONE BUSINESS

UnipolRental fornirà in locazione di una *wallbox* trifase Enext Park T 22 kW - With CABLE, con integrati:

- (i) *modem 4G*;
- (ii) lettore *RFID*;
- (iii) *mid meter*;
- (iv) *SIM setting* + traffico dati.

## CORRISPETTIVI

### Articolo 10 CORRISPETTIVI

I Corrispettivi dovuti dal Cliente per i Singoli Contratti di Locazione dei Veicoli e la fruizione dei Servizi sono riportati nell'Allegato 1 e nelle eventuali ulteriori Schede d'Ordine.

Per quanto riguarda il calcolo e le modalità di pagamento dei Corrispettivi, valgono le seguenti disposizioni:

#### 1. BASE DI FATTURAZIONE E CORRISPETTIVO MENSILE

#### 1.1. CORRISPETTIVI ESPRESSI SU BASE €/km:

Ai fini del presente Articolo, per "*base di fatturazione*" si intende la percorrenza chilometrica annua presunta per i Veicoli, indicata nelle Schede d'Ordine.

Il Corrispettivo mensile relativo a ciascun Veicolo sarà calcolato utilizzando quale riferimento un dodicesimo della base di fatturazione; UnipolRental provvederà a fatturare mensilmente e in via anticipata tale Corrispettivo mensile, salvo diversamente indicato nelle Schede d'Ordine.

In presenza di significativi scostamenti tra la base di fatturazione e il chilometraggio effettivamente percorso, UnipolRental si riserva la possibilità di modificare la prima, allineandola allo scaglione chilometrico effettivo.

#### 1.2. CORRISPETTIVI ESPRESSI SU BASE €/mese (C.D. CANONE O RATA)

UnipolRental provvederà a fatturare mensilmente e in via anticipata il canone dovuto.

#### 2. CONGUAGLI CHILOMETRICI

I conguagli chilometrici determinano il Corrispettivo dovuto dal Cliente, per il periodo considerato, sulla base dell'effettiva percorrenza rilevata per ciascun Veicolo, includendo anche l'utilizzo dei Veicoli Sostitutivi e dei Veicoli in Anticipo.

I conguagli saranno effettuati:

- (i) il 31 dicembre di ogni anno (c.d. conguaglio periodico);
- (ii) entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione per qualsivoglia motivo intervenuta del Singolo Contratto di Locazione (c.d. conguaglio finale).

Qualora la Scheda d'Ordine preveda Corrispettivi differenziati in relazione a diverse durate della locazione, il conguaglio finale verrà effettuato sulla base dei Corrispettivi previsti per la durata effettivamente maturata.

Qualora la percorrenza rilevata in sede di conguaglio periodico superi di almeno il 20% (venti per cento) quella stabilita dalla Scheda d'Ordine, UnipolRental avrà la facoltà di procedere con il conguaglio trimestralmente o adeguare il canone mensile.

#### 3. PERCORRENZA ANNUA MINIMA GARANTITA

Con riferimento ai Corrispettivi espressi su base €/KM, ogni Scheda d'Ordine riporterà la percorrenza minima garantita, che, se non diversamente espressa, sarà rappresentata dallo scaglione più basso risultante nella Scheda d'Ordine. Tale percorrenza determinerà il Corrispettivo minimo che il Cliente si impegna a corrispondere a UnipolRental a prescindere dal chilometraggio effettivamente percorso.

COM. I. L. COOP. SOC. ONLUS  
P.zza Scatelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790485

#### 4. CORRISPETTIVO ANTICIPATO

Se previsto dalla Scheda d'Ordine, all'atto della sottoscrizione della Scheda d'Ordine (e con riferimento anche alle eventuali Schede d'Ordine ulteriori), il Cliente è tenuto a versare a UnipolRental il Corrispettivo Anticipato.

Il mancato pagamento nei termini del Corrispettivo Anticipato esonera UnipolRental dal dare seguito alla Scheda d'Ordine o dal mantenere eventuali opzioni su Veicoli disponibili e - decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione al Cliente da parte di UnipolRental dell'accettazione della Scheda d'Ordine - UnipolRental avrà facoltà di considerare il relativo contratto risolto ai sensi del seguente Articolo 19, per inadempimento del Cliente.

La restituzione del Corrispettivo Anticipato avverrà secondo una delle seguenti modalità che viene indicata nella relativa Scheda d'Ordine:

- (i) rimborso al Cliente alla fine del periodo di locazione, previa decurtazione di quanto eventualmente ancora dovuto dal Cliente a UnipolRental ai sensi del Contratto (c.d. modalità "mensilità anticipate");
- (ii) rimborso al Cliente in quote costanti - pari al numero delle mensilità riportate nella Scheda d'ordine - a partire dalla data di consegna del Veicolo ordinato (c.d. modalità "maxi rata").

In nessun caso il Cliente potrà procedere autonomamente a compensazione tra le somme corrisposte a titolo di Corrispettivo Anticipato ed eventuali altre somme dovute.

#### 5. PAGAMENTI

Il pagamento dei Corrispettivi e di ogni altro eventuale addebito a carico del Cliente ai sensi del Contratto dovrà essere effettuato mediante SEPA *Direct Debit* (SDD) 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, salvo diversamente indicato nelle Schede d'Ordine.

In caso di ritardato pagamento, decorrono a carico del Cliente, a pieno diritto e senza alcuna necessità di messa in mora, interessi nella misura prevista dall'articolo 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

#### 6. GARANZIE DI TERZI

Qualora il Contratto ovvero una o più Schede d'Ordine siano assistite da garanzie di terzi, le stesse dovranno essere prodotte in originale all'atto della sottoscrizione del Contratto (ovvero al momento della sottoscrizione delle Schede d'Ordine) ed entreranno a fare parte integrante ed essenziale del Contratto medesimo.

#### Articolo 11 VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI

I Corrispettivi riportati nelle Schede d'Ordine resteranno invariati per tutta la durata dei Singoli Contratti di Locazione a cui si riferiscono, salvo:

- (i) vengano emanate disposizioni fiscali o legislative che: (a) impongono a UnipolRental il pagamento di ulteriori oneri inerenti all'utilizzo del Veicolo; (b) comportano l'aumento della tassa di proprietà e/o dell'addizionale erariale qualora siano incluse nel Corrispettivo, l'applicazione di una *tantum* o, più in generale, di imposte sui Veicoli; o (c) comportano l'innalzamento di premi o massimali assicurativi;
- (ii) il Cliente richieda l'installazione di accessori o equipaggiamenti che comportano variazioni economiche;
- (iii) il prezzo del carburante vari del +/- 5% (cinque per cento) alla pompa, qualora il Servizio carburante sia incluso in tariffa.

Le citate voci d'incremento comporteranno la rideterminazione unilaterale dei Corrispettivi da parte di UnipolRental,

#### Articolo 12 PERCORRENZA CHILOMETRICA

Il numero dei chilometri percorsi da ciascun Veicolo locato sarà determinato sulla base delle risultanze del contachilometri, che dovrà essere sempre funzionante, e delle rilevazioni mensili relative ai rifornimenti di carburante (se il Cliente usufruisce del Servizio carburante). In caso di valori difformi, UnipolRental farà riferimento al chilometraggio più alto riscontrato.

Il Cliente si impegna a comunicare a UnipolRental la lettura del contachilometri per ciascun Veicolo locato:

- (i) su richiesta di UnipolRental, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi da tale richiesta.

Il Cliente si impegna inoltre a comunicare immediatamente a UnipolRental ogni eventuale guasto al contachilometri e a far provvedere senza indugio alla sua riparazione presso uno dei centri autorizzati da UnipolRental indicati nella sezione "Filiali & Convenzionati del sito internet [www.unipolrental.it](http://www.unipolrental.it).

In caso di mancato funzionamento del contachilometri, il chilometraggio sarà calcolato sulla base della media chilometrica relativa al mese precedente. In caso di guasto del contachilometri durante il primo mese di locazione, verrà conteggiato un dodicesimo della percorrenza chilometrica annua risultante dalla Scheda d'Ordine.

#### VEICOLI LOCATI

#### Articolo 13 PROPRIETÀ

Il Cliente si obbliga a non consentire la costituzione da parte di terzi di pegni, ipoteche, privilegi o altri vincoli che limitino il diritto di proprietà o d'uso del Veicolo; sono

vietati altresì il prestito gratuito, il comodato e ogni altra forma di disponibilità verso terzi in contrasto con quanto stabilito dal presente Contratto.

È espressamente vietata - salvo autorizzazione scritta da parte di UnipolRental - la sublocazione dei Veicoli locati.

## Articolo 14 GEOLOCALIZZAZIONE

Per garantire la sicurezza dei Veicoli locati, il Cliente prende atto e acconsente a che possano esservi installati sistemi di geolocalizzazione.

## Articolo 15 OBBLIGHI DEL CLIENTE RELATIVI AI VEICOLI LOCATI

Il Cliente, in aggiunta a quanto precisato in altre parti del Contratto, è tenuto a:

- (i) utilizzare i Veicoli locati nel rispetto del Contratto, della carta di circolazione, del Codice della Strada e di ogni altra Legge applicabile tempo per tempo vigente;
- (ii) utilizzare i Veicoli locati in maniera tale da non rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze di assicurazione in essere;
- (iii) verificare periodicamente i livelli dei liquidi e dei materiali di consumo, sospendendo immediatamente l'uso dei Veicoli locati in caso di accensione delle spie di segnalazione di guasto. In caso di accensione di spie di service che rimandano alla necessità di una manutenzione specifica, il Cliente è tenuto a rivolgersi presso uno dei centri autorizzati di UnipolRental.
- (iv) non adibire i Veicoli locati al trasporto di persone e/o cose in eccedenza rispetto a quanto indicato nel libretto di circolazione e in quello "uso e manutenzione" della casa costruttrice, forniti al Cliente al momento della consegna del Veicolo;
- (v) non manomettere e/o danneggiare il contachilometri;
- (vi) condurre, custodire, conservare e utilizzare i Veicoli locati con diligenza e prudenza;
- (vii) custodire chiavi e codici ricevuti con diligenza e prudenza, riconsegnandoli a UnipolRental quando necessario (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di furto, ricodifica chiavi, recupero e soccorso, nonché al termine della locazione). Il Cliente è responsabile dell'uso di chiavi e codici e si impegna a rimborsare a UnipolRental ogni eventuali costo o spesa derivante dall'omessa o ritardata consegna degli stessi;
- (viii) comunicare a UnipolRental i chilometri percorsi nel rispetto delle tempistiche indicate nell'Articolo 12;
- (ix) non utilizzare i Veicoli locati per: (a) il trasporto di passeggeri dietro compenso; (b) gare e

competizioni in genere, sportive e non; (c) trainare, rimorchiare o spingere altri veicoli (salvo il Veicolo locato sia munito di apposito gancio di traino regolarmente collaudato e assicurato a cura di UnipolRental su richiesta del Cliente); o (d) scopi contrari alla Legge;

- (x) osservare le istruzioni del manuale operativo fornito al Cliente al momento della consegna del Veicolo;
- (xi) in caso di Servizio carburante incluso, consegnare le ricevute di rifornimento del carburante nei termini e nelle modalità previste nell'Articolo 9.4.3.1;
- (xii) non apportare modifiche ai Veicoli locati e non installare apparecchiature e attrezzature (di qualsiasi genere e specie) senza autorizzazione scritta di UnipolRental, assumendosi in ogni caso tutti gli oneri e le spese relative all'installazione e al successivo ripristino dello stato originario;
- (xiii) rimuovere, esclusivamente a propria cura e spese, eventuali personalizzazioni e scritte di ogni genere poste sui Veicoli locati, assumendosi in ogni caso tutti gli oneri e le spese relativi al ripristino dello stato originario;
- (xiv) non utilizzare i Veicoli locati in fuori strada, in strade non asfaltate o con il fondo dissestato, salvo il Veicolo sia omologato per tale utilizzo.
- (xv) a non utilizzare e/o consentire l'utilizzo dell'automezzo locato in violazione dei dispositivi, delle norme, delle prescrizioni e/o procedure previste in materia
- (xvi) di igiene sul lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni.

Il Cliente garantisce inoltre di essere abilitato alla guida e in possesso di valida patente, adeguata alla tipologia dei Veicoli locati, nonché di tutti i requisiti richiesti dal Contratto e dalla Legge.

## 15.1 OBBLIGHI DEL CLIENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

UnipolRental attesta e riconosce che il Veicolo locato risultante dalla Scheda d'Ordine (Allegato 1) è in perfetto stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ed è in possesso di tutti i requisiti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, come richiesti e richiamati dall'Articolo 72 del D. Lgs. N. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni).

Il Cliente riconosce, attesta e dichiara, incondizionatamente, che il Veicolo ricevuto in locazione risultante dalla Scheda d'Ordine è in perfetto stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ed è in possesso di tutti i requisiti e dispositivi in materia di sicurezza come richiesti e richiamati dall'Articolo 72 del D. Lgs. N. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni).

COM.I.L.  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
R.zza Scallele, 8  
50034 MARRADI (FI)

Il Veicolo risulta altresì corredato del proprio libretto di manutenzione ed uso.

Il Cliente riconosce, attesta e dichiara - assumendo ogni correlativo obbligo - che per tutta la durata del Singolo Contratto di Locazione:

- il Veicolo locato sarà utilizzato esclusivamente da proprio personale conformemente e preventivamente informato e formato sul corretto utilizzo del Veicolo al fine di salvaguardare l'igiene sul lavoro, la sicurezza e prevenzione infortuni ex Articolo 72 del D. Lgs. N. 81/2008;
- il personale è stato adeguatamente formato ed informato sul corretto utilizzo del Veicolo al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti e richiamate dall'Articolo 72 del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro;
- il personale deve essere in possesso dei requisiti di abilitazione specifici alla conduzione del Veicolo.

La concessione all'utilizzo del Veicolo locato a personale diverso da quello sopra descritto, ovvero a personale comunque non qualificato e/o abilitato, ai fini di quanto previsto dalla Legge, costituisce oltre che motivo di fermo convenzionale immediato del Veicolo locato, causa di risoluzione di diritto del Singolo Contratto di Locazione per fatto e colpa del Cliente, con facoltà di UnipolRental di richiedere l'immediata riconsegna del Veicolo, il pagamento dei canoni scaduti e a scadere ed il risarcimento di ogni ulteriore danno, patito e patendo anche a titolo di rivalsa.

#### Articolo 16 CONDUCENTI TERZI AUTORIZZATI

Sono facoltizzati alla guida: il Cliente (persona fisica) e i suoi familiari conviventi, i dipendenti, soci e amministratori del Cliente (nel caso di persona giuridica) abilitati alla guida.

Non è consentito l'utilizzo di Veicoli locati da parte di soggetti diversi da quelli di cui sopra. In caso il Cliente richieda di autorizzare conducenti terzi, tali richieste devono essere espressamente autorizzate da UnipolRental.

In ogni caso il Cliente presta gli impegni e le garanzie derivanti dal Contratto anche in relazione ai soggetti di cui sopra ed è responsabile per ogni eventuale danno patito da UnipolRental, finanche in caso di incompleta od omessa conoscenza di tali impegni e garanzie da parte dei conducenti facoltizzati o autorizzati.

Il Cliente si impegna e garantisce che i Veicoli locati saranno condotti/utilizzati soltanto da proprio personale (inclusi lavoratori interinali), in possesso di valida patente e dei requisiti di competenza, conoscenza e abilitazione necessari per la guida della singola tipologia di Veicolo, in conformità alle disposizioni di Legge in vigore per la durata del Contratto

#### CESSAZIONE ANTICIPATA

#### Articolo 17 CESSAZIONE ANTICIPATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il Cliente potrà chiedere a UnipolRental la cessazione anticipata di ciascun Singolo Contratto di Locazione soltanto una volta trascorso un terzo della durata della locazione e con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Il Cliente riconosce che la cessazione anticipata è causa di oneri aggiuntivi imprevisi per UnipolRental, dovuti - oltre che alla perdita del valore commerciale dei Veicoli locati, anche alla mancata disponibilità del periodo di ammortamento previsto per gli stessi - e riconosce eque le integrazioni al Corrispettivo sotto pattuite con UnipolRental per aderire alla richiesta del Cliente. Le integrazioni economiche dovute dal Cliente dovranno essere pari a 2 (due) mensilità in caso residui una durata contrattuale inferiore a 6 (sei) mesi; 3 (tre) mensilità per un periodo residuo da 6 (sei) a 12 (dodici) mesi; 4 (quattro) mensilità per un periodo residuo da 12 (dodici) a 18 (diciotto) mesi; 6 (sei) mensilità per un periodo superiore a 18 (diciotto) mesi residui.

In presenza di allestimenti o accessori che superino il 40% (quaranta per cento) del valore del Veicolo, le mensilità sopra indicate si intendono raddoppiate.

Qualora la cessazione anticipata venga richiesta prima che sia decorso un terzo del periodo di locazione, il Cliente è tenuto a corrispondere - in aggiunta alle somme di cui sopra - anche i Corrispettivi mensili residui fino al raggiungimento di un terzo del periodo di locazione.

#### Articolo 18 RECESSO

##### 18.1 RECESSO DAL CONTRATTO

UnipolRental e il Cliente potranno recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone alla controparte un preavviso di 30 (giorni) da comunicare per iscritto ai sensi dell'Articolo 26.

Resta inteso che, in ogni caso, i Singoli Contratti di Locazione che dovessero risultare ancora in corso tra le Parti al momento del recesso dal Contratto continueranno a essere regolati dallo stesso fino alla loro cessazione.

##### 18.2 RECESSO DAL SINGOLO CONTRATTO DI LOCAZIONE

UnipolRental potrà recedere immediatamente da qualsiasi Singolo Contratto di Locazione, senza penali o altri oneri a proprio carico, in caso si verificano, da parte dello stesso Cliente, per 2 (due) volte eventi che comportano la distruzione totale e/o l'irreparabilità, il furto o l'incendio dei Veicoli, ovvero in caso di

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
P.zza Scatelloni  
50034 MARANELLO (FI)  
c.f. e p.IVA 0157790 048 5

manutenzioni anomale per frequenza. In questi casi, UnipolRental procederà al ricalcolo del conguaglio finale tenendo come riferimento la durata e la percorrenza effettive.

Il Cliente potrà recedere dai Singoli Contratti di Locazione facendo pervenire a UnipolRental puntuale richiesta scritta ai sensi dell'Articolo 26 entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle Schede d'Ordine da parte di UnipolRental. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere a UnipolRental una penalità pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di listino dei Veicoli, se inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), ovvero pari al 15% (15 per cento) del prezzo di listino dei Veicoli, se superiore.

In presenza di allestimenti o accessori che superino il 40% (quaranta per cento) del valore del Veicolo, le percentuali sopra indicate si intendono raddoppiate.

Al superamento dei 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle Schede d'Ordine da parte di UnipolRental valgono le previsioni dell'Articolo 17 "Cessazione Anticipata del Singolo Contratto di Locazione".

In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di consegna risultante da ultima comunicazione di UnipolRental, nella consegna dei Veicoli ordinati, sempre che tale ritardo risulti imputabile a UnipolRental e non dovuto a ipotesi di forza maggiore, il Cliente, previa comunicazione scritta a UnipolRental, avrà facoltà di recedere dal Singolo Contratto di Locazione senza applicazione di penali.

Il Cliente che abbia inviato a UnipolRental la richiesta scritta di recesso ai sensi dell'Articolo 26 dovrà procedere immediatamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'invio di tale richiesta, alla riconsegna dei Veicoli.

## Articolo 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il Contratto e, conseguentemente, ogni Singolo Contratto di Locazione ex articolo 1456 del Codice Civile con semplice comunicazione scritta all'altra Parte ai sensi dell'Articolo 26, nei seguenti casi:

- (i) sequestri giudiziari o esecuzione forzata sui beni di proprietà dell'altra Parte o dell'eventuale garante inerenti al Contratto;
- (ii) messa in liquidazione, per qualsiasi motivo, dell'altra parte o dell'eventuale garante;
- (iii) apertura di procedimenti conservativi o esecutivi, la richiesta di moratorie, l'elevazione di protesti cambiari, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli;
- (iv) elevazione di protesti a carico di ciascuna delle Parti o dell'eventuale garante, ovvero compimento da parte delle stesse di atti diretti a diminuire la propria garanzia patrimoniale.

In aggiunta a quanto sopra previsto, le Parti

riconoscono a UnipolRental il diritto di risolvere il Contratto e, conseguentemente, ogni Singolo Contratto di Locazione ex articolo 1456 del Codice Civile con semplice comunicazione scritta al Cliente ai sensi dell'Articolo 26, nei seguenti casi:

- (i) mancato pagamento o pagamento parziale di 2 (due) fatture, anche non consecutive, per qualsiasi somma dovuta a UnipolRental in dipendenza del Contratto;
- (ii) mancato versamento dei Corrispettivi Anticipati entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accettazione della Scheda d'Ordine da parte di UnipolRental;
- (iii) mancato rispetto da parte del Cliente o dei conducenti degli obblighi previsti a loro carico dal Contratto e nello specifico di quelli previsti dall'Articolo 15;
- (iv) mancato ritiro del Veicolo dopo che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua messa a disposizione da parte di UnipolRental;
- (v) mancata messa a disposizione da parte del Cliente del Veicolo per i richiami, controlli, accertamenti su richiesta di UnipolRental (come specificato nei precedenti Articoli) entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
- (vi) mancata rintracciabilità del Cliente per periodi superiori a 30 (trenta) giorni, documentati da mancato ritiro della corrispondenza all'indirizzo comunicato;
- (vii) fermo amministrativo, sequestro e confisca del Veicolo locato determinati da dolo o colpa del Cliente o dei soggetti ai quali lo stesso ha concesso la disponibilità del Veicolo;
- (viii) presentazione da parte del Cliente di querela per appropriazione indebita (ex articolo 646 del Codice Penale) di uno o più Veicoli, nei confronti dei soggetti terzi;
- (ix) grave danneggiamento del Veicolo locato e/o sua manomissione con pregiudizio ai dispositivi di sicurezza e/o prevenzione;
- (x) utilizzo del Veicolo locato in violazione da parte del Cliente e/o suoi ausiliari degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
- (xi) decadenza, a qualsiasi titolo, dell'eventuale garanzia di terzi;
- (xii) accertamento della falsità o inesattezza di documenti o informazioni rese dal Cliente o dagli eventuali coobbligati o garanti circa i dati e le informazioni fornite;
- (xiii) modifica della situazione patrimoniale, giuridica, amministrativa, finanziaria o economica del Cliente e/o dei Garanti, tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito di UnipolRental;
- (xiv) mutamento della maggioranza dei soci nel caso di Cliente-società di persone; significativi mutamenti

nella composizione del capitale sociale in caso di Cliente-società di capitali; locazione e/o affitto dell'azienda e/o di ramo d'azienda da parte del Cliente; conferimento dell'azienda e/o di ramo d'azienda del Cliente in altra società; scissione e/o fusione cui partecipi il Cliente. Il Cliente conseguentemente si impegna ad avvertire tempestivamente UnipolRental in ordine a quanto sopra;

- (xv) morte o inabilità/interdizione del Cliente o dell'eventuale garante;
- (xvi) cancellazione del Cliente dal Registro delle persone giuridiche;

In tutte le ipotesi di risoluzione del Contratto e dei Singoli Contratti di Locazione, il Cliente sarà obbligato a restituire il Veicolo a UnipolRental presso la sede legale di quest'ultima o presso uno dei centri autorizzati da essa comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.

Per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del Contratto e la data di effettiva riconsegna dei Veicoli, il Cliente sarà tenuto al pagamento, oltre che dei Corrispettivi pattuiti ai sensi dell'Articolo 10, anche di una penale pari a Euro 100 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

Resta inteso che nei casi di risoluzione espressa di cui sopra e, comunque, in tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento di una delle Parti, la Parte non inadempiente avrà diritto di pretendere, oltre al ricalcolo delle tariffe stabilite al precedente Articolo 10, anche il pagamento delle penalità stabilite al precedente Articolo 18.2 per ciascun Veicolo e l'eventuale Corrispettivo Anticipato residuo. È fatto salvo, in ogni caso, qualora la risoluzione avvenga per inadempimento del Cliente, il risarcimento del danno ulteriore, quale il danno derivante dalla mancata restituzione del Veicolo. In tutti i casi UnipolRental procederà al ricalcolo del conguaglio finale.

## Articolo 20 SOLVE ET REPETE

Il pagamento dei Corrispettivi non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni del Cliente, per nessun titolo o ragione, salvo il successivo e separato esercizio delle pretese ragioni da parte dello stesso Cliente.

## RESPONSABILITÀ

### Articolo 21 ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Resta esclusa la responsabilità di UnipolRental nei confronti del Cliente o di qualsiasi soggetto terzo per danni diretti e indiretti non cagionati da dolo o colpa grave della stessa, causati da:

- (i) interruzione temporanea del Servizio di

assistenza;

- (ii) indisponibilità di Veicoli Sostitutivi;
- (iii) indisponibilità di Veicoli in Anticipo;
- (iv) ritardi rispetto alla data convenuta di consegna del Veicolo;
- (v) immediato recupero del Veicolo a seguito di risoluzione del Singolo Contratto di Locazione in ognuno dei casi di cui all'Articolo 19;
- (vi) mancata esecuzione e/o recesso dall'ordine del Veicolo da parte del produttore;
- (vii) ritardi nella consegna dei Veicoli dovuti ad aspetti logistici non imputabili a UnipolRental;
- (viii) guasti o difetti di funzionamento del dispositivo di ricarica domestico imputabili all'utilizzo improprio del bene (se previsto);
- (ix) difetti o malfunzionamenti della APP per la ricarica attraverso le colonnine pubbliche (se previsto);
- (x) mancanza di autorizzazioni necessarie per l'installazione del dispositivo di ricarica (e.g. autorizzazioni condominiali).

UnipolRental, qualora i danni derivanti dalle ipotesi ai punti (i), (ii), (iv), (v), (vi) e (vii) siano ad essa imputabili per colpa lieve, potrà riconoscere un rimborso per le spese documentate sostenute direttamente dal Cliente nei casi sopra indicati, fino a un massimo di 1 (una) mensilità del Corrispettivo.

## Articolo 22 FORZA MAGGIORE

Nessun rimborso sarà dovuto al Cliente in caso di mancato o limitato utilizzo del Veicolo per causa di eventi di una forza tale ai quali non è oggettivamente possibile resistere (forza maggiore) o comunque non imputabili a UnipolRental.

## MISCELLANEA

### Articolo 23 FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI

Qualsiasi integrazione o deroga a quanto stabilito nel Contratto dovrà essere formulata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

### Articolo 24 CLAUSOLE NULLE

La nullità di una qualsiasi disposizione del Contratto non comporterà l'invalidità del Contratto stesso nella sua interezza

### Articolo 25 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di registrazione del Contratto, ogni spesa di registrazione sarà posta a carico della Parte che, con il proprio inadempimento, avrà costretto l'altra alla registrazione ovvero, in assenza di un inadempimento

delle Parti, della Parte che richiederà la registrazione.

#### Articolo 26 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti di carattere non meramente operativo relativa al Contratto dovrà essere data per iscritto a mezzo PEC, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Cliente elegge quale proprio domicilio, anche fiscale, l'indirizzo dichiarato in epigrafe.

Per assistenza, il Cliente potrà inoltre avvalersi del supporto del *contact center* chiamando il numero reso disponibile da UnipolRental tramite apposita comunicazione.

#### Articolo 27 GESTIONE DEI RECLAMI

UnipolRental considera il reclamo un'opportunità per migliorare il proprio Servizio e, pertanto, invita il Cliente a inoltrarle eventuali segnalazioni agli indirizzi di UnipolRental indicati in epigrafe. Le segnalazioni possono essere inviate a UnipolRental, oltre che con le modalità previste nel precedente Articolo 27, anche tramite semplice comunicazione via e-mail all'indirizzo [unipolrentalspa@pec.it](mailto:unipolrentalspa@pec.it). UnipolRental si impegna a dare riscontro al Cliente nei tempi più rapidi possibili, in relazione alla complessità del problema evidenziato e a tenerlo informato circa gli esiti e le azioni intraprese.

#### Articolo 28 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla Legge italiana. Ogni

eventuale controversia in ordine a esistenza, validità, efficacia, interpretazione, applicazione e/o risoluzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.

#### PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

##### Articolo 29 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'esecuzione del Contratto e dei relativi Servizi non comporta il trattamento di dati personali di terzi.

Qualora l'esecuzione del Contratto e dei relativi Servizi dovesse in seguito richiedere il trattamento di dati personali di soggetti terzi, la Fornitrice ovvero il Cliente si obbliga a informare immediatamente UnipolRental al fine di concordare i necessari adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tempo per tempo vigente, ad oggi rappresentata dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che i dati personali dei rispettivi rappresentanti legali, dipendenti e/o collaboratori saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato da ciascuna Parte, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e dei connessi adempimenti normativi.

MARRADI li, 12/07/2024

**UNIPOLRENTAL**  
Massimo Roserba

IL CLIENTE

COM.I.L. Coop. Soc. ONLUS

**COM. I. L.**  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
P.zza Scallele, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. 04577900485  
P.IVA 04577900485

Dopo un'attenta lettura del Contratto, il Cliente dichiara di approvare incondizionatamente tutti gli Articoli, uno per uno, e in particolare, gli Articoli:

[9) Servizi; 10) Corrispettivi; 11) Validità dei Corrispettivi; 15) Obblighi del Cliente relativi ai Veicoli locati; 17) Cessazione anticipata dei Singoli Contratti di Locazione 18) Recesso; 19) Clausola Risolutiva espressa; 20) Solve et repete; 21) Esonero da responsabilità; 28) Legge applicabile e foro competente; 29) Trattamento dei dati personali.

nonché la normativa dell'Allegato "1" (Proposta d'Ordine (o "Scheda d'Ordine"), Allegato "2" Singolo Contratto di Locazione, Allegato "3" (Delega al ritiro del Veicolo), Allegato "4" (Verbale di Consegna), che si intendono parte integrante del presente accordo.]

MARRADI li, 12/07/2024

IL CLIENTE

COM.I.L. Coop. Soc. ONLUS



**COM. I. L.**  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
P.zza Scallelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5



**Unipol**Rental  
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE